

[Visualizza versione online](#)Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Newsletter #47 del 15 febbraio 2017
ISSN 2421-5546**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #47**15 febbraio 2017**[Scarica la versione pdf](#)[Vedi tutte le newsletter](#)

1. In primo piano
2. Ricerca
3. Osservatori
4. Strumenti di lavoro
5. Formazione
6. Newsletter precedente



IN PRIMO PIANO

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (D.L. 9 febbraio 2017, n. 8)

Con il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il legislatore ha introdotto ulteriori e urgenti disposizioni in favore delle popolazioni colpite nel Centro Italia dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Si tratta del terzo intervento normativo resosi necessario per completare il quadro delle misure già delineate nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Nel presente Documento sono illustrate le principali misure in ambito fiscale contenute nel decreto n. 8 del 2017, tra cui in particolare le disposizioni relative alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari.

Paola Rossi e Pasquale Saggese - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Master di II livello - La Fiscalità immobiliare

Il 24 febbraio, alle ore 14.00, presso l'aula Onida dell'Università La Sapienza di Roma, si terrà la lezione inaugurale del Master di II livello in "Fiscalità Immobiliare" organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di

Economia della Sapienza Università di Roma e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

La partecipazione a questo primo incontro è libera e consente il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Master con un percorso didattico di 365 ore di lezioni tenute da Docenti universitari, Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, rappresentanti di Associazioni di categoria e professionisti è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

Il termine per l'iscrizione è stato prorogato al 23 febbraio 2017, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel sito Internet del Master.

G.C. - 15 febbraio 2017. [Vai alla locandina della giornata inaugurale](#)
[vedi presentazione e calendario del master](#)

RICERCA

Documenti

***Disclosure* di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità**

Nuove disposizioni in materia di *disclosure* non finanziaria sono state introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che ha recepito la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

La struttura di questo documento e le osservazioni qui proposte sono articolate non in funzione della sequenza degli articoli del decreto ma nell'ottica di associare ai vari soggetti coinvolti, tanto nella rendicontazione quanto nel controllo della stessa, le specifiche attività da porre in essere, le relative modalità di esecuzione e le potenziali sanzioni cui si può incorrere, nell'ambito dell'adempimento al disposto normativo.

Lorenzo Magrassi e Pierpaolo Baldi - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Tax compliance, evasione fiscale e bene comune con un pensiero ad Ezio Vanoni

Vanoni è stato forse uno degli scienziati sociali che meglio ha tentato di costruire il rapporto basato sulla fiducia, tra il cittadino e la comunità. In altre parole Vanoni 70 anni fa già immaginava la necessità di una *tax compliance*, termine che oggi è sulla bocca di tutti.

Con il termine inglese *compliance* si intende l'attività ed il controllo di conformità aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta presenti all'interno del sistema in cui l'impresa di riferimento è inserita.

Sotto il profilo tributario la *tax compliance* rappresenta una delle missioni aziendali principali, che naturalmente deve andare in parallelo con quella dell'Agenzia delle Entrate la quale, da parte sua, ha lo scopo di raggiungere un'azione di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale selettiva ed efficace, insieme ad una particolare attenzione al rapporto con i contribuenti onesti, che deve essere sempre più semplice e rassicurante.

Giovanni Castellani - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie

L'Agenzia delle entrate conferma che un centro di immagazzinamento e di distribuzione non configura, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, una "stabile organizzazione" dell'impresa non residente che ne ha la disponibilità, qualora presso il medesimo centro risultino «depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà» della medesima impresa.

Il documento, con ampi richiami alla dottrina prevalente, illustra con puntualità la nozione di SO ripresa dal modello OCSE, evidenziandone certezze e criticità.

Massimiliano Giorgi - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

OSSERVATORI

Osservatorio Economico - Gennaio 2017

Si rafforza lievemente la crescita economica in Italia ma resta inferiore alla crescita dei principali paesi Ue: +1% nel 2016 secondo Istat e +0,9% la previsione 2017 secondo l'Ue. Positivi i segnali congiunturali provenienti dal settore industriale, negativi invece gli andamenti relativi alle nuove aperture di partite Iva crollate a dicembre del 38% e in diminuzione per l'intero 2016 del 3,3%.

Tommaso Di Nardo, Gianluca Scardocci, Paola Samà - 15 febbraio 2017.

[Leggi l'osservatorio](#)

STRUMENTI DI LAVORO

Portale "La Rete delle Conoscenze"

Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Ex D.Lgs. 231/2001

Con questo documento prosegue l'iniziativa editoriale che vede la proficua collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).

Si tratta di un progetto finalizzato, tra l'altro, a porre l'attenzione su tematiche spesso sottovalutate dagli operatori del settore come, ad esempio, la pianificazione d'impresa, la redazione dei business plan, il controllo di gestione, ecc.

La responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 si colloca senz'altro nel solco delle tematiche sopra accennate.

Il presente documento nasce dall'esigenza di offrire una risposta di categoria alle istanze dei molti colleghi, che sono impegnati in questa area sia come consulenti, sia come componenti di collegi sindacali e di organismi di vigilanza, sia infine come consulenti tecnici nella valutazione di idoneità dei Modelli 231 in sede giudiziaria.

Pur in assenza di un vero e proprio obbligo normativo, infatti, lo sviluppo di modelli organizzativi sta diventando sempre più una scelta indispensabile per offrire garanzie di trasparenza e affidabilità ai differenti stakeholder nazionali ed internazionali.

Il volume è disponibile all'interno del "Portale delle Conoscenze" (sezione "Strumenti di

lavoro" voce "Volumi"). Si ricorda che per accedere al portale è richiesta una procedura di registrazione dell'utente, che può essere rapidamente eseguita attraverso il seguente sito: www.retedelleconoscenzefnc.it

G. C. - 15 febbraio 2017.

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

Offerte formative

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

Le famiglie. Reddito, consumi, povertà e carico fiscale in Italia e in Europa.

Tommaso Di Nardo e Paola Samà - 31 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

Società Benefit (Parte III)

Cristina Bauco, Giovanni Castellani, Dario De Rossi, Lorenzo Magrassi - 31 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista

Maria Adele Morelli e Andrea Di Gialluca - 31 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

La Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti operativi

Roberto De Luca - 31 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Enti locali - Gennaio 2017

Laura Pascarella e Manuela Sodini - 31 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Fondazione di Partecipazione, il cui "Partecipante Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),

ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;
Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazione nazionalecommercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).

NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 (D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8)

di Paola Rossi e Pasquale Saggese

Nei precedenti Documenti pubblicati sulla Newsletter FNC del 30 settembre 2016¹ e del 30 novembre 2016² abbiamo commentato le disposizioni contenute nel decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la *“Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*³, nonché le principali disposizioni relative alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari contenute nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189⁴ recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, entrato in vigore il 19 ottobre 2016 e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229⁵.

In sede di conversione in legge di quest'ultimo decreto, il legislatore ha tenuto conto degli ulteriori eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 26 e il 30 ottobre 2016, ampliando l'ambito di applicazione del decreto – che nella sua versione originaria era circoscritto ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei 62 Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto⁶ –, ad ulteriori 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'allegato 2 al decreto medesimo⁷.

Al fine di fronteggiare, poi, l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici, il 18 gennaio 2017, in concomitanza con il verificarsi di calamità naturali ed eccezionali condizioni climatiche che hanno interessato le aree terremotate delle regioni del Centro Italia a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8⁸, entrato in vigore il

¹ Cfr. il Documento *“Interventi urgenti in favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del Centro Italia (d.m. 1° settembre 2016)”* di Paola Rossi e Pasquale Saggese.

² Cfr. il Documento *“La normativa sugli eventi sismici del 2016 ancora in via di definizione (D.L. 17 ottobre 2016, n. 189)”* di Paola Rossi e Pasquale Saggese.

³ Pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 2016.

⁴ Pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016.

⁵ Pubblicata sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016.

⁶ Per la loro elencazione, cfr. il cit. Documento FNC del 30 novembre 2016, nota 5. Si ricorda che i Comuni interessati dal primo provvedimento di sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 erano soltanto 17. Per la loro elencazione, v. nota 3 del Documento FNC predetto.

⁷ Per la loro elencazione, cfr. la nota 7 del Doc. in ult. cit.

⁸ Recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* e pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017.

10 febbraio 2017 ed ancora in fase di conversione in legge, ha introdotto ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 189/2016⁹. In attesa della conversione in legge di quest'ultimo decreto, ci si limita, in questa sede, a segnalare, in estrema sintesi, le principali novità relative alla proroga e alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 11 del decreto-legge n. 8/2017 all'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 è ora **ulteriormente prorogata al 30 novembre 2017**¹⁰.

Ne consegue, che per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei 62 Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016¹¹, la sospensione è destinata ad operare per i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi) scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017, ferma restando la preclusione al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei 69 Comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016¹², la predetta sospensione opera, invece, per i termini scadenti tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017, ferma restando, anche in questo caso, l'inibitoria al rimborso di quanto già versato.

Risulta confermata, inoltre, la norma secondo cui nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto (ossia, quelli più popolosi) le disposizioni di cui agli articoli 45 (*Sostegno al reddito dei lavoratori*), 46 (*Perdite d'esercizio anno 2016*), 47 (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti*) e 48 (*Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini*

⁹ Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto "Milleproroghe"), ancora in corso di conversione in legge alla data del presente documento, con cui sono stati prorogati i termini relativi a taluni interventi emergenziali di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁰ Termine già fissato al 30 settembre 2017 dalla precedente versione dell'art. 48, comma 10, del decreto-legge n. 189/2016 (per la modifica, cfr. art. 11, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 8/2017). Il decreto-legge n. 8/2017 non ha invece apportato analoga modifica al successivo comma 13 del citato art. 48 concernente i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ne consegue che per questi ultimi la sospensione continua ad operare per i termini in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016, ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2 al medesimo decreto. Si ricorda inoltre che, per effetto del comma 14 del citato art. 48, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente ai predetti allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016. Per i riferimenti di prassi, sul punto, cfr. le circolari INPS n. 204 del 25 novembre 2016 e n. 2 dell'11 gennaio 2017, nonché la circolare INAIL n. 5 del 24 gennaio 2017.

¹¹ Quelli colpiti dal primo sisma del 24 agosto 2016.

¹² Quelli colpiti dagli ulteriori eventi sismici verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016.

amministrativi) del decreto-legge n. 189/2016 “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”.

Per quanto concerne, poi, i **sostituti di imposta**, il comma 1 dell’art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 8/2017¹³, conferma l’obbligo di regolarizzare entro il 31 maggio 2017 (senza applicazione di sanzioni e interessi) la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, ma stabilisce, nel contempo, che tale differimento riguarda le ritenute relative a tutti i soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, indipendentemente dunque dal luogo di stabilimento del sostituto.

Più nel dettaglio, detta regolarizzazione si riferisce alla mancata effettuazione ed al mancato riversamento di ritenute nel periodo che va dal 24 agosto 2016¹⁴ al 19 ottobre 2016¹⁵ (per le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni di cui all’allegato 1¹⁶) e dal 26 ottobre 2016¹⁷ al 18 dicembre 2016¹⁸ (per le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni di cui all’allegato 2¹⁹).

Modifiche in senso analogo hanno interessato il comma 1-*bis* dell’art. 48 del decreto-legge n. 189/2016. Si tratta della norma che ha disposto la sospensione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi corrisposti dallo Stato²⁰ che, dopo l’approvazione del decreto-legge n. 8/2017, riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017²¹.

Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, si ritiene necessario di estendere il campo di applicazione di detta sospensione anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e assimilati nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi

¹³ Cfr. art. 11, comma 1, lettera a), n. 1, del citato decreto.

¹⁴ Data del primo sisma.

¹⁵ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁶ Allegato già presente nella versione originaria del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁷ Data di inizio dei secondi eventi sismici verificatisi in un “cratere” più vasto di quello che ha interessato il sisma precedente.

¹⁸ Data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto-legge n. 189/2016.

¹⁹ Aggiunto in sede di conversione del decreto-legge n. 189/2016.

²⁰ Si tratta delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

²¹ È stata dunque prorogata di due mesi la sospensione in parola già operante fino al 30 settembre 2017 (per la modifica, cfr. art. 11, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 8/2017). È appena il caso di ricordare che detta sospensione era invece stata espressamente esclusa dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

dovuti dal condominio all'appaltatore²².

Viene inoltre confermato che la sospensione in oggetto opera soltanto su richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, con la precisazione che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Ma la più importante novità, sul punto, è che il nuovo testo del comma 1-*bis* si riferisce ora a **tutti i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale**. La disciplina previgente subordinava, invece, la sospensione in oggetto al requisito che il sostituto dovesse avere il proprio domicilio fiscale in uno dei comuni interessati dal terremoto.

Parimenti confermata, infine, la norma che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto limita la sospensione di cui al comma 1-*bis* ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, ossia a quelli che dichiarino agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda²³.

Avuto riguardo agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni del "cratere", per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, viene confermata la loro sospensione fino al 31 dicembre 2016 e viene eliminata la "svista" contenuta nel testo della lett. l) dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, il quale faceva riferimento ai professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale aventi sede o operanti nei comuni di cui al solo allegato 1 del predetto decreto e non anche nei comuni di cui all'allegato 2²⁴.

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, sono altresì sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione²⁵.

Per quanto concerne, invece, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto

²² Si tratta delle ritenute operate ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

²³ In termini il comma 1-*ter* dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

²⁴ "Svista" già segnalata nella nota n. 10 del Documento FNC del 30 novembre 2016. Per la disposizione modificativa, cfr. l'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, decreto-legge n. 8/2017.

²⁵ In termini, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017. Il precedente comma 1, lettera a), n. 2, del decreto ha, conseguentemente, soppresso la lettera b) dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, il quale prevedeva una sospensione dei predetti termini fino al 31 dicembre 2016.

delle predette sospensioni²⁶, è stato stabilito che la stessa debba avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi²⁷. Precedentemente, era invece previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati fosse stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il che comportava che essa, oltre ad avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, potesse avvenire anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

In sostituzione di detta disciplina, i commi da 3 a 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 8/2017 prevedono, in favore dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e degli esercenti attività agricole, una misura di sostegno per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, consistente nella possibilità di richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato.

Per i medesimi soggetti si dispone altresì che il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 avvenga in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018.

I predetti finanziamenti agevolati saranno erogati il 30 novembre 2017 (per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) ed il 30 novembre 2018 (per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018), fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro per l'anno 2018.

La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.

I criteri e le modalità di operatività delle garanzie dello Stato (nonché la loro concessione) sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 8/2017²⁸.

Al fine di agevolare l'erogazione dei prestiti, i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ai soggetti finanziatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari, per ciascuna

²⁶ Disposte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016.

²⁷ Cfr. comma 11 del più volte citato art. 48 decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 8/2017.

²⁸ Le predette garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

scadenza di rimborso, agli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché alle spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Detto credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388²⁹ e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244³⁰, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

I tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017.

Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Tale misura di sostegno è riconosciuta ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne, invece, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, il decreto-legge n. 8/2017 ne ha disposto il differimento di ulteriori due mesi. È infatti ora previsto che gli adempimenti non eseguiti per effetto delle predette sospensioni sono effettuati entro il mese di dicembre 2017³¹.

Da segnalare, infine, che per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, l'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 8/2017 proroga di un

²⁹ Limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, attualmente pari a 700 mila euro annui (un milione di euro annui per i soggetti subappaltatori in edilizia, qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto in regime di inversione contabile).

³⁰ Limite alle compensazioni dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (quelli con finalità agevolative), attualmente pari a 250 mila euro annui.

³¹ Cfr. il comma 12 dell'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), decreto-legge n. 8/2017. Nella precedente versione, detti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.

anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. “rottamazione” dei ruoli)³².

Ne consegue che tali soggetti avranno tempo fino al 31 marzo 2018 per presentare all’agente della riscossione l’apposita dichiarazione con cui manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali riscosse tramite ingiunzione fiscale, prevista dall’art. 6-ter del decreto-legge n. 193/2016, il legislatore, con una norma a carattere generale non destinata ai soli Comuni del “cratere”, ha altresì differito di circa due mesi il termine a disposizione di detti enti per attivare nel territorio di loro competenza la definizione agevolata delle posizioni oggetto di riscossione coattiva tramite ingiunzione.

Per effetto del nuovo comma 1 del citato art. 6-ter³³ la predetta facoltà, “con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate”³⁴, potrà ora essere esercitata “entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017”, ossia entro il 31 marzo 2017.

Tali enti avranno quindi a disposizione un ulteriore mese e mezzo – rispetto al termine originario ormai scaduto del 1° febbraio 2017 – per valutare l’eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, per le quali, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016, la definizione agevolata opera invece obbligatoriamente³⁵.

Roma, 15 febbraio 2017

³² Quanto al profilo soggettivo della proroga, il nuovo comma 13-ter dell’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (introdotto dall’art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 8/2017), si riferisce espressamente “ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. Avuto riguardo invece al profilo oggettivo, la proroga si riferisce ai termini e alle scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 dell’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016.

³³ Nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art. 11, comma 14, del decreto-legge n. 8/2017.

³⁴ Per i comuni è necessaria dunque un’apposita delibera del consiglio comunale.

³⁵ In termini, il comunicato stampa IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Fondazione ANCI) del 10 febbraio 2017.

Master di II livello
FISCALITÀ IMMOBILIARE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Direzione:

Prof. Eugenio della Valle

Coordinatore scientifico

Prof. Pietro Selicato

Consiglio didattico-scientifico:

Prof.ssa Anna Rosa Adiutori

Prof. Vincenzo Barba

Prof.ssa Giuseppina Capaldo

Prof.ssa Paola Chirulli

Prof. Michele Galeotti

Prof. Massimiliano Giorgi

Prof. Giovanni Palomba

Prof. Daniele Vattermoli

Prof. Alessandro Zampone

Dott. Fabio Brunelli

Dott. Giovanni Castellani

Dott. Bruno Ciappina

Dott. Stefano Ceccacci

Dott. Maurizio Fattaccio

Dott. Gianfranco Ferranti

Dott.ssa Francesca Mariotti

Dott. Luca Miele

Dott. Domenico Muratori

Dott. Renato Silvestri

Per informazioni sul corso

Segreteria del Master Email:

master-fiscal@uniroma1.it

stefano.sansone@uniroma1.it

MASTER DI II LIVELLO
FISCALITÀ IMMOBILIARE

INAUGURAZIONE DELLA I EDIZIONE

venerdì 24 febbraio 2017, ore 14,00

Aula "Pietro Onida"

Facoltà di Economia, 3° piano

Via del Castro Laurenziano, 9

00161 Roma

L'iniziativa è accreditata presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

SALUTI

Prof. Daniele VATTERMOLI
Direttore Dipartimento DEAP

Prof. Eugenio DELLA VALLE
Direttore del Master

Prof. Pietro SELICATO
Coordinatore scientifico del Master

Dott. Luca MIELE
Coordinatore didattico del Master

Dott. Giovanni CASTELLANI
*Direttore scientifico Fondazione
Nazionale Commercialisti*

Dott. Paolo CRISAFI
Direttore Generale Assoimmobiliare

RELAZIONI

***Fiscalità immobiliare e
Costituzione***

Prof. Giuseppe MARINI
*Ordinario di diritto tributario
Università degli Studi Roma Tre*

Avv.to Luciano ACCIARI
*Responsabile Dipartimento fiscale Studio
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners*

***La fiscalità degli investimenti e
della gestione in/di fondi
immobiliari***

Avv.to Mirko ANNIBALI
*Presidente Comitato Normativo
Assoimmobiliare*

L'ordinamento catastale

Dott.ssa Giovanna COSCIA
Notaio in Roma

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Master di II livello FISCALITÀ IMMOBILIARE



L'Università degli Studi di Roma La Sapienza promuove la prima edizione del Master con la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, di Assoimmobiliare, di BNL e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Direttore del Master: Prof. Eugenio della Valle

Referente Organizzativo: Dott. Luca Miele

FINALITÀ:

Realizzare un percorso formativo di alto profilo, finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

DESTINATARI:

Laureati di II livello in Economia e Giurisprudenza (nelle classi riportate nel Bando).

ORGANIZZAZIONE:

Corso di studi di 60 crediti formativi articolato in:

- 6 Moduli didattici: 365 ore di lezioni, tenute da Docenti dell'Università, Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e professionisti;
- Seminari, Tavole Rotonde e Case Study.

SEDE E DURATA:

Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Economia, da febbraio 2017 a gennaio 2018, con prova finale.

Con il patrocinio di:

MODALITÀ DI AMMISSIONE:

I candidati parteciperanno ad una selezione basata sul titolo universitario presentato e sul curriculum vitae. Saranno ammessi al master i primi 50 classificati. È inoltre prevista l'ammissione di studenti uditori.

COSTI:

La quota di iscrizione è di 3.900,00 €.

Quote agevolate sono previste in base a specifiche convenzioni.

Per gli studenti uditori la quota è variabile in base al modulo prescelto (i dettagli sono riportati nel Bando).

STAGE:

A fine Master saranno valutate le richieste dei partecipanti per lo svolgimento di uno stage presso gli studi, le imprese e gli enti patrocinanti il Master.

PRESENTAZIONE DOMANDE:

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2017.



MODULI DEL MASTER

I

IL CATASTO E IL SISTEMA TRIBUTARIO

La formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati e al relativo aggiornamento, con particolare riguardo alla revisione degli estimi e alla revisione di qualificazione, classificazione e classamento. Accatastamento dei fabbricati rurali. Cenni di fiscalità urbanistica, piani urbanistici, attività edilizia e tipologie di intervento.

II

IMPOSTE DI NATURA "REDDITUALE" (IRPEF E IRES) E IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

La fiscalità diretta degli immobili, con riguardo ai soggetti non imprenditori, alle imprese e agli esercenti arti e professioni. Immobili merce, strumentali e patrimoniali. Oneri deducibili e agevolazioni IRPEF di derivazione immobiliare. Gli immobili e l'IRAP. Operazioni straordinarie. Fondi immobiliari e Siiq

III

IMPOSTE DI NATURA PATRIMONIALE E IMPOSTE SUI SERVIZI (IMU, IVIE, TARI E TASI)

IMU (esenzioni, base imponibile, aliquote, liquidazione e versamento) e IVIE per gli immobili esteri. Evoluzione delle imposte sui servizi: dalla TARSU alla TARI. La Tassa sui servizi indivisibili (TASI): presupposti applicativi, soggetti passivi, base imponibile. La IUC.

IV

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO ONEROSO (IVA, REGISTRO, IPOTECARIE-CATASTALI) E CEDOLARE SECCA

Imposte indirette sui trasferimenti e le locazioni di immobili a titolo oneroso. Presupposti applicativi dell'IVA, terreni edificabili, fabbricati strumentali, fabbricati abitativi. Alternatività IVA-registro. Agevolazioni imposta di registro. Leasing immobiliare. Conferimenti e assegnazioni di immobili. Imposte ipotecarie e catastali. Cedolare secca sulle locazioni abitative. Fondi immobiliari e Siiq.

V

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO (SUCCESIONI E DONAZIONI)

Imposta di successione e donazione. Oggetto dell'imposta, soggetti passivi, aliquote e franchigie. Vincoli di destinazione, intestazioni fiduciarie e trust.

VI

L'ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE

L'attività di accertamento nel settore immobiliare, i poteri di controllo degli uffici finanziari, il sistema sanzionatorio, il ravvedimento operoso, il valore catastale e il valore normale, il prezzo-valore.

Giorno	Moduli	Argomento
1° giornata (24/02/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 1/5	INTRODUZIONE CATASTO DEI TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE FORMAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI FORMAZIONE DEGLI ATTI CATASTALI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI VOLTURA CATASTALE ANNOTAMENTO CATASTALE FRAZIONAMENTO CATASTALE PASSAGGIO AL CATASTO FABBRICATI A SEGUITO DI EDIFICAZIONE VARIAZIONI DELL'ESTIMO CATASTALE E REVISIONE GENERALE VARIAZIONI DELLA QUALITÀ DI COLTURA RICLASSAMENTO AUTOMATICO ISTITUZIONE DI NUOVE QUALITÀ E CLASSI REVISIONE TARIFFE D'ESTIMO
2° giornata (25/02/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 2/5	CATASTO DEI FABBRICATI INQUADRAMENTO GENERALE FORMAZIONE DEL CATASTO FABBRICATI DEVOLUZIONE DEL CATASTO AI COMUNI CONTENZIOSO CATASTALE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI FABBRICATI INQUADRAMENTO GENERALE REVISIONE DEGLI ESTIMI REVISIONE DI QUALIFICAZIONE, CLASSIFICAZIONE E CLASSAMENTO REVISIONE DEL CLASSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI NON CENSITI O EX RURALI RIACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO E VARIAZIONE DELLA CLASSE DI REDDITIVITÀ DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI VARIAZIONI DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA CONSISTENZA RICLASSAMENTO DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI ANNOTAZIONI DEL VINCOLO CULTURALE NEGLI ATTI CATASTALI

3° giornata (03/03/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 3/5	ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI INQUADRAMENTO GENERALE RURALITÀ AI FINI FISCALI INVENTARIAZIONE DEI FABBRICATI RURALI
4° giornata (04/03/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 4/5	DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DEI REDDITI SUI TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE IMPOSTE DIRETTE IMU IMPOSTE INDIRETTE RENDITA ATTRIBUITA IN AUTOTUTELA RENDITA ATTRIBUITA A SEGUITO DI RICORSO DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLE RENDITE DEI FABBRICATI RENDITE ATTRIBUITE CON PROCEDURA DOCFA RENDITE ATTRIBUITE NON SU INIZIATIVA DI PARTE RILEVANZA FISCALE DELL'ESTIMO CATASTALE REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMU RENDITA CATASTALE E TARIFFE D'ESTIMO UNITA' IMMOBILIARI URBANE A DESTINAZIONE ORDINARIA CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ESTIMO
5° giornata (10/03/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 5/5	FISCALITA' URBANISTICA INQUADRAMENTO GENERALE URBANISTICA DIRITTO URBANISTICO PIANI URBANISTICI ATTIVITÀ EDILIZIA E TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO

<p>6° giornata (11/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 1/26</p>	<p>IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI NON IMPRENDITORI AMBITO SOGGETTIVO Titolari di redditi fondiari Titolari di Diritti Reali 1. Diritto Di Usufrutto 2. Diritto D'uso 3. Diritto Di Abitazione 4. Diritto Di Enfiteusi Casi Particolari 1. Immobili locati o concessi in comodato 2. Immobili in comunione legale 3. Immobili oggetto di un Fondo patrimoniale 4. Immobili gravati da diritto di abitazione a seguito di decesso del coniuge 5. Immobili oggetto di intestazione fiduciaria 6. Immobili sottoposti a sequestro cautelare 7. Alloggi delle cooperative a proprietà divisa 8. Alloggi degli IACP (oggi ATER) 9. Immobili situati in Italia e di proprietà di non residenti 10. Immobili oggetto di un trust</p>
<p>17/03/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 1</p>	
<p>7° giornata (17/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 2/26</p>	<p>TERRENI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI Nozione fiscale di attività agricole Coltivazione del fondo Allevamento di animali Coltivazioni in serra Attività connesse Fabbricato rurale Unità immobiliari non utilizzate Terreni non produttivi di reddito fondiario Terreni non affittati Terreni affittati Terreni situati all'estero Concessione di terreni in usufrutto Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente</p>

<p>8° giornata (18/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 3/26</p>	<p>PLUSVALENZE SUI TERRENI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI DEFINIZIONE 1. Rapporti tra corrispettivo e valore di mercato 2. Atti che determinano li realizzo di plusvalenze 3. Facoltà di richiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% IMPRESE AGRICOLE LOTTIZZAZIONE ED EDIFICABILITÀ DEI TERRENI TERRENI SUSCETTIBILI D_t UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA ESPROPRIAZIONE D_i TERRENI PER PUBBLICA UTILITÀ CESSIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI PLUSVALENZE SUI FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI DEFINIZIONE CESSIONE DI FABBRICATI POSSEDUTI DA NON PIÙ DI CINQUE ANNI UNITÀ IMMOBILIARI URBANE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CESSIONE DI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%</p>
<p>9° giornata (24/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 4/26</p>	<p>FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI INQUADRAMENTO GENERALE IMMOBILI URBANI LOCATI A TERZI IMMOBILI URBANI NON LOCATI IMMOBILI URBANI SITI ALL'ESTERO CASI PARTICOLARI</p>

<p>10° giornata (25/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 5/26</p>	<p>ONERI DEDUCIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE CANONI, LIVELLI, CENSI ED ALTRI ONERI GRAVANTI SUI REDDITI DEGLI IMMOBILI INDENNITÀ PER PERDITA DELL'AVVIAMENTO DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEDUZIONI PER INVESTIMENTI DI IMMOBILI DA LOCARE SPESE DETRAIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI O MUTUI AGRARI ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI SPESE DETRAIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE COMPENSI CORRISPOSTI A MEDIATORI IMMOBILIARI ONERI PER I BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE"</p>
<p>11° giornata (31/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 6/26</p>	<p>DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Detrazione del 36-41-50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio SOGGETTI INTERESSATI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI AGEVOLATI TIPOLOGIE DI SPESA AGEVOLATE DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ADEMPIMENTI NECESSARI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE SPESE AI VARI PERIODI D'IMPOSTA CRITERI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE</p>
<p>12° giornata (01/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 7/26</p>	<p>DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IPOTESI DI DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DETRAZIONE ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE EDILI BONUS ARREDAMENTO ACQUISTO MOBILI COPPIE GIOVANI</p>

<p>13° giornata (07/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 8/26</p>	<p>DETRAZIONI PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEFINIZIONE SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE EDIFICI INTERESSATI DALL'AGEVOLAZIONE RIDUZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RAPPORTI TRA LE DIVERSE FATTISPECIE AGEVOLATE LIMITE MASSIMO DELLA DETRAZIONE ADEMPIMENTI PER LE AGEVOLAZIONI E CUMULABILITÀ CASI PARTICOLARI ASPETTI CONTABILI</p>
<p>14° giornata (08/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 9/26</p>	<p>DETRAZIONI DI IMPOSTA PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI ABITATIVI E CREDITI DI IMPOSTA DEFINIZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LIBERI CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI INQUILINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI DIVIETO DI CUMULO DELLE DETRAZIONI E OPZIONE PER QUELLA PIÙ FAVOREVOLE INCAPIENZA DELL'IRPEF LORDA CREDITI D'IMPOSTA DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO E GIÀ TASSATI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI MA GIÀ TASSATI RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CASI PARTICOLARI ADEMPIMENTI</p>

<p>15° giornata (21/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 10/26</p>	<p>IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI DEFINIZIONE IMMOBILI STRUMENTALI 1. Plusvalenze e minusvalenze 2. Ammortamenti 3. Canoni di leasing 4. Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 5. interessi passivi sostenuti per l'acquisizione dell'immobile 6. Spese condominiali, per riscaldamento e altri servizi IMMOBILI AD USO PROMISCUO 1. Plusvalenze e minusvalenze 2. Rendita catastale (canone di locazione o leasing) 3. Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 4. Interessi passivi sostenuti per l'acquisizione del bene</p>
<p>16° giornata (22/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 11/26</p>	<p>IMMOBILI DELLE SOCIETA' SEMPLICI E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DEFINIZIONE SOCIETÀ SEMPLICI 1. Redditi fondiari 2. Oneri deducibili 3. Oneri detrai bili ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI GLI ENTI ECCLESIASTICI ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI</p>

<p>17° giornata (28/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 12/26</p>	<p>IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI IMPRENDITORI GLI IMMOBILI NEL REDDITO DI IMPRESA 1. Esercizio abituale dell'attività 2. Altre attività produttive di reddito d'impresa 3. Attività d'impresa e attività commerciale occasionale IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE 1. Immobili merce 2. Immobili strumentali e immobili patrimoniali 2.1 Iscrizione nel libro inventari 2.2 Immobili dei contribuenti in regime forfetario 2.3. Immobili dei contribuenti in regime dei minimi PASSAGGIO DI IMMOBILI DALLA SFERA PERSONALE A QUELLA IMPRENDITORIALE PASSAGGIO DI IMMOBILI DALLA SFERA IMPRENDITORIALE A QUELLA PRIVATA IMMOBILI AD UTILIZZO PROMISCO IMMOBILI IN GODIMENTO Ai SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE</p>
<p>18° giornata (29/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 13/26</p>	<p>GLI IMMOBILI NEL BILANCIO</p>
<p>19° giornata (05/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 14/26</p>	<p>IMMOBILI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI SOCIETÀ IMMOBILIARI 1. Società immobiliari di costruzione e compravendita 2. Società immobiliari di gestione CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE SOCIETÀ IMMOBILIARI DI COMODO 1. Società non operative 1.1 Determinazione dei ricavi presunti a seguito del possesso di immobili 1.2 Disapplicazione mediante interpello 2. Società in perdita sistematica 2.1 Cause di esclusione e disapplicazione automatica</p>

<p>20° giornata (06/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 15/26</p>	<p>IMMOBILI MERCE DEFINIZIONE RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA 1. Rilevanza delle risultanze di bilancio 1.1 Rivalutazione di un terreno derivante da sopravvenuta edificabilità 1.2 Rivalutazione delle aree edificabili 2. Principio di competenza 2.1 Spese di acquisizione degli immobili 2.2 Clausole di riserva della proprietà 2.3 Oneri da sostenere negli esercizi futuri 2.4 Opere ultrannuali 3. Costi accessori e interessi passivi 4. Criteri di valutazione degli immobili merce 5. Eliminazione dal magazzino dei terreni ceduti gratuitamente al Comune 6. Locazione di immobili merce 7. Cessione di immobili merce 8. Redditi connessi alla concessione di beni in godimento a soci o familiari dell'imprenditore</p>
<p>21° giornata (13/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 16/26</p>	<p>IMMOBILI IN COSTRUZIONE SU APPALTO Valutazione in base ai corrispettivi pattuiti Disciplina fiscale del contratto di appalto Prospetto delle opere, forniture o servizi ultrannuali Valutazione in base al costo Revisione dei prezzi Varianti in corso d'opera</p>
<p>12/05/2017</p>	<p>TAVOLA ROTONDA</p>	

<p>22° giornata (19/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</p> <p>26 lezioni</p> <p>Lezione 17/26</p>	<p>IMMOBILI STRUMENTALI DEFINIZIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA STRUMENTALITÀ PRO TEMPORE DEI FABBRICATI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI IMMOBILI STRUMENTALI CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plusvalenze/minusvalenze su fabbricati strumentali <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Determinazione 1.2 Facoltà di rateizzazione 1.3 Imputazione temporale delle plusvalenze su immobili vincolati 1.4 Atti assimilati alle cessioni 1.5 Vendita con riserva di proprietà 1.6 Cessione dell'usufrutto 1.7 Costituzione di un diritto di superficie 1.8 Cessione di beni in sede di concordato preventivo 1.9 Spin off immobiliari 1.10 Minusvalenze 2. Immobili strumentali per natura concessi in locazione 3. Ammortamento <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Terreni 3.2 Fabbricati
--------------------------------------	---	--

<p>23° giornata (20/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 18/26</p>	<p>LEASING IMMOBILIARE 1. Impresa concedente 1.1 Ammortamento dei beni concessi in leasing 1.2 Trattamento del cd. "maxicanone" 1.3 Ammortamento inferiore a quello finanziario (recupero all'atto del riscatto) 1.4 Risoluzione anticipata del contratto 2. Impresa utilizzatrice 2.1 Deducibilità dei canoni di leasing 2.2 Deducibilità del ed. "maxicanone" 2.3 Canoni di prelocazione 2.4 Capitalizzazione dei canoni di leasing - Ammissibilità ed effetti 2.5 Indeducibilità della quota parte dei canoni relativa ai terreni 2.6 Risoluzione anticipata del contratto o riscatto anticipato del bene 2.7 Cessione del contratto di leasing 2.8 Trattamento del corrispettivo di acquisto del contratto di leasing 2.9 Leasing aventi ad oggetto terreni edificabili 2.10 Lease back 2.11 Cessione a terzi del diritto di riscatto 2.12 Deducibilità della quota interessi</p>
<p>24° giornata (26/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 19/26</p>	<p>IMMOBILI PATRIMONIALI DEFINIZIONE CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA 1. Fabbricati (unità immobiliari abitative) 1.1 Fabbricati civili siti in Italia non locati a terzi 1.2 Fabbricati siti in Italia locati a terzi 1.3 Fabbricati siti all'estero 2. Terreni 3. Ragguaglio all'anno solare per gli esercizi non solari 4. Variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi 5. Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi 5.1 Tipologie di costi indeducibili 5.2 Eccezioni al divieto di indeducibilità 5.3 Interessi passivi 6. Concessione di beni immobili in godimento a soci o familiari dell'imprenditore 7. Plusvalenze (minusvalenze) conseguite su immobili patrimoniali</p>

<p>25° giornata (27/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 20/26</p>	<p>IMMOBILI E STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO(TRUST, FIDUCARIE, ECC.)</p>
<p>26° giornata (09/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 21/26</p>	<p>REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION PER LE SOCIETA' IMMOBILIARI PARTICIPATION EXEMPTION 1. Esenzione 2. Entità dell'esenzione 3. Requisiti per l'esenzione PEX E SOCIETÀ IMMOBILIARI 1. Nozione di impresa commerciale 2. Presunzioni di non commercialità 2.1 Fabbricati concessi in locazione 2.2 Nozione di "fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa" 2.3 Immobili "merce" temporaneamente concessi in locazione 2.4 Immobili in corso di costruzione o ristrutturazione 2.5 Verifica della prevalenza 2.6 Immobili utilizzati promiscuamente 2.7 Affitto di azienda con componente immobiliare 3. Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in società immobiliari di costruzione e/o compravendita 4. imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni detenute in società immobiliari di gestione 5. Verifica del requisito in presenza di operazioni straordinarie</p>

<p>27° giornata (10/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 22/26</p>	<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFERIMENTO DEI PATRIMONI IMMOBILIARI CESSIONE D'AZIENDA 1. Nozione di azienda 1.1 Cessione di singoli immobili 1.2 Esclusione di beni immobili 2. Regime al fini delle imposte sui redditi 2.1 Effetti sul reddito d'impresa dei cedente 2.2 Nozione di cessione a titolo oneroso 2.3 Determinazione delle plusvalenze 2.4 Frazionamento della plusvalenza 2.5 Tassazione separata delle plusvalenze per gii imprenditori individuali 2.6 Trasferimento d'azienda a titolo gratuito CONFERIMENTO D'AZIENDA 1. Regime di neutralità fiscale 2. Opzione per il regime dell'imposta sostitutiva 2.1 Maggiori valori contabili per i quali è ottenibile il riconoscimento fiscale 2.2 Riconoscimento degli effetti fiscali 2.3 Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva 2.4 Decadenza degli effetti 3. Conferimento d'azienda e successiva cessione di partecipazioni 4. Riflessi del conferimento d'azienda sulla participation exemption</p>
<p>28° giornata (16/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 23/26</p>	<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE SCISSIONE SPIN OFF IMMOBILIARE 1. Profili generali 2. Profili elusivi 3. Riflessi della scissione sulla participation exemption FUSIONE 1. Profili generali 2. Profili elusivi 3. Trasferimento delle perdite pregresse e degli interessi passivi in capo alla società incorporante (o risultante) e interpello disapplicativo 4. Riflessi della fusione sulla participation exemption</p>

<p>29° giornata (17/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 24/26</p>	<p>GLI IMMOBILI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI</p>
<p>30° giornata (23/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 25/26</p>	<p>FONDI IMMOBILIARI 1. Aspetti civilistici regolamentari 2. Regime IRES e IRAP del fondo 3.. Regime dei partecipanti 4. Regime dei partecipanti esteri SIIQ/SIINQ 1. Requisiti 2. Imposte di ingresso 3. Determinazione reddito 4. Tassazione investitori</p>
<p>31° giornata (24/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 26/26</p>	<p>IRAP SUI BENI IMMOBILI INQUADRAMENTO GENERALE SOGETTI PASSIVI IRAP ALIQUEOTE E BASE IMPONIBILE SOCIETÀ DI CAPITALI 1. Affitti attivi 2. Plusvalenze e minusvalenze su immobili strumentali 2.1 Operazioni di trasferimento di azienda 2.2 Autoconsumo e destinazione a finalità extraimprenditoriali 2.3 Rateizzazione della plusvalenza 3. Plusvalenze e minusvalenze su immobili patrimoniali 3.1 Determinazione della plusvalenza (minusvalenza) 3.2 Costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato 4. Spese relative agli immobili aziendali 4.1 Quote di ammortamento dei fabbricati strumentali 4.2 Canoni di leasing 4.3 Costi di chiusura e post-chiusura delle discariche 4.4 IMU IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IMPREDITORI AGRICOLI BANCHE, ALTRI ENTI FINANZIARI E IMPRESE ASSICURATIVE</p>

32° giornata (30/06/2017)	Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 1/7	IMU DEFINIZIONE PRESUPPOSTO TERRITORIALITÀ SOGGETTI PASSIVI AMBITO OGGETTIVO IMU E IRPEF DEDUCIBILITA'
(30/06/2017)	ESERCITAZIONE MODULO 2	
33° giornata (01/07/2017)	Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 2/7	ESENZIONI IMU INQUADRAMENTO GENERALE IMMOBILI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI DESTINATI AI FINI ISTITUZIONALI FABBRICATI CENSITI NEL GRUPPO "E" IMMOBILI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI IMMOBILI DEGLI ENTI "NO PROFIT" 1. Requisito soggettivo 1.1 Enti non commerciali pubblici 1.2 Enti non commerciali privati 1.3 Soggetti esclusi 1.4 Possesso dell'immobile 1.5 Immobile In comodato 2. Requisito oggettivo 2.1 Rilevanza dell'attività svolta 2.2 Modalità di svolgimento dell'attività no profit 3. Utilizzo esclusivo o misto dell'immobile per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, ecc. 3.1 Immobili ad utilizzazione mista IMMOBILI RURALI STRUMENTALI TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI TERRENI AGRICOLI ESENTI IMMOBILI MERCE INVENDUTI ULTERIORI ESENZIONI
(07/07/2017)	TAVOLA ROTONDA	

<p>34° giornata (08/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 3/7</p>	<p>BASE IMPONIBILE IMU E ALIQUOTE MODALITA' DI DETERMINAZIONE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DOTATI DI RENDITA RIDUZIONE DELLA META' DELLA BASE IMPONIBILE FABBRICATI SPROVVISTI DI RENDITA FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE POSSEDUTI DA AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI ALIQUOTE ORDINARIE ALIQUOTE RIDOTTE</p>
<p>35° giornata (14/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 4/7</p>	<p>LIQUIDAZIONE, VERSAMENTO, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU INQUADRAMENTO GENERALE SCADENZE DEI VERSAMENTI MODALITÀ DI VERSAMENTO ERRORI NEI VERSAMENTI E RIMBORSI VERSAMENTI IN COMPENSAZIONE ISTANZE DI INTERPELLO INQUADRAMENTO GENERALE DICHIARAZIONE NON DOVUTA DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DICHIARAZIONE IMU INQUADRAMENTO GENERALE REGIME SANZIONATORIO RAVVEDIMENTO OPEROSO</p>
<p>36° giornata (15/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 5/7</p>	<p>IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI (IVIE) DEFINIZIONE SOGGETTI PASSIVI BASE IMPONIBILE ALIQUOTE DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</p>

<p>37° giornata (21/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 6/7</p>	<p>TASI DEFINIZIONE TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupposto impositivo <ol style="list-style-type: none"> 1.1 TASI e abitazione principale 1.2 Terreni agricoli 1.3 Aree edificabili 2. Soggetti passivi <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Coniuge assegnatario 2.2 Ripartizione tra proprietario e inquilino 2.3 Solidarietà per l'obbligazione tributaria 2.4 Immobile utilizzato sia dal proprietario che da altri soggetti 2.5 Immobili in comodato 2.6 Multiproprietà e centri commerciali integrati 2.7 Immobili in leasing 3. Base imponibile 4. Aliquote TASI <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Termine per l'approvazione delle aliquote 5. Detrazioni per l'abitazione principale 6. Riduzioni ed esenzioni <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Rinvio alle esenzioni previste ai fini IMU 6.2 Terreni agricoli
--------------------------------------	---	---

<p>38° giornata (22/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 7/7</p>	<p>TARI: TASSA SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 1. Dalla TARSU alla TARI: evoluzione normativa 2. Presupposto e soggetti passivi 3. Base imponibile 1854 3.1 Unità immobiliari a destinazione ordinaria e futura revisione del catasto 3.2 Rifiuti speciali 4. Criteri tariffari 5. Esclusioni 5.1 Parti comuni dell'edificio 5.2 Magazzini e aree esclusivamente collegate all'attività produttiva 6. Riduzioni ed esenzioni 7. Occupazione temporanea di aree pubbliche IUC TASI E TARI: DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 1. Dichiarazioni 2. Versamenti TASI e TARI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI 1. Riscossione e accertamento 2. Regime sanzionatorio</p>
<p>39° giornata (28/07/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 1/25</p>	<p>IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE PRESUPPOSTO OGGETTIVO SOGGETTIVITÀ PASSIVA D'IMPOSTA CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRITTI REALI DI GODIMENTO ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI AUTOCONSUMO</p>
<p>28/07/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 3</p>	

<p>40° giornata (29/07/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 2/25</p>	<p>TERRITORIALITA' IVA NOZIONE DI IMMOBILE CESSIONI DI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione di immobili 2. Beni da montare che diventano parte di beni immobili 3. Impianti e macchinari ancorati al suolo 4. Ulteriori seRVIZI <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Perizie e consulenze 4.2 Prestazioni di agenzia 4.3 Servizio di prenotazione alberghiera 4.4 Prestazioni alberghiere 4.5 Locazione di posti barca 4.6 Marina resort 5. Nesso esistente tra il servizio e l'immobile <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Scambio di multiproprietà 5.2 Vendita di diritti di godimento a tempo ripartito di alloggi 5.3 Attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili
<p>41° giornata (01/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 3/25</p>	<p>DETRAZIONE IVA INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione dell'immobile 2. Detrazione IVA sugli immobili di civile abitazione 3. Detrazione per uso promiscuo <p>DETRAZIONE PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa comunitaria 2. Giurisprudenza comunitaria 3. Norma di interpretazione dell'AIDC <p>PRO RATA DI DETRAZIONE SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ RETTIFICA DELLA DETRAZIONE OPERAZIONI TRA SOGGETTI COLLEGATI</p>

<p>42° giornata (02/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 4/25</p>	<p>REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE APPLICAZIONE GENERALE 1. Adempimenti 2. Regime sanzionatorio 3. Scritture contabili in capo al cliente SUBAPPALTI EDILI CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI SERVIZI IMMOBILIARI RAPPORTI CON ALTRI REGIMI SPECIALI SPLIT PAYMENT PREMESSA MECCANISMO APPLICATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA</p>
<p>43° giornata (08/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 5/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO NEL SETTORE IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE AMBITO DI APPLICAZIONE FUNZIONE DI REGISTRAZIONE ATTI COME OGGETTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE E MISURA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO: LA TARIFFA TERMINI PER LA REGISTRAZIONE NATURA DEGLI ATTI ATTI CHE CONTENGONO PIÙ' DISPOSIZIONI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE ATTI INDICATI NELLA TARIFFA, FORMATI PER ISCRITTO NEL TERRITORIO DELLO STATO ATTI FORMATI ALL'ESTERO CONTRATTI VERBALI OPERAZIONI DI SOCIETÀ ED ENTI ESTERI REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO UFFICIO COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ TRA IVA E REGISTRO NATURA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA TERMINE DI DECADENZA PER LA RICHIESTA DI VERSAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO</p>

<p>44° giornata (09/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 6/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE INQUADRAMENTO GENERALE DATA DELL'ATTO VALORE DEL BENE O DEL DIRITTO 1. "Valore venale" 2. Criteri valutativi 3. Valutazione automatica AVVISO DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA 1. Nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione 2. Motivazione dell'avviso di accertamento 3. Deroga al potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria "PREZZO-VALORE" VALORE CATASTALE FABBRICATI CON RENDITA CATASTALE "PROPOSTA" O SENZA RENDITA TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETÀ TRASFERIMENTO DEL DIRITTO REALE DI USUFRUTTO DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE RENDITE BASE IMPONIBILE IN PARTICOLARI TIPI NEGOZIALI CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE AD IVA</p>
<p>45° giornata (15/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 7/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE VIGENTI ALIQUOTA DEL 9% 1. Regola generale 2. Costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento immobiliare - Assegnazione di beni ai soci ALIQUOTA DEL 2% 1. Agevolazioni "Prima Casa" ALIQUOTA DEL 15% 1. Trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze 2. Trasferimento dei terreni non agricoli ALIQUOTA DELL'1,5% 1. Leasing abitativo AGEVOLAZIONI</p>

<p>46° giornata (16/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 8/25</p>	<p>CONTRATTO PRELIMINARE : PROFILI CIVILISTICI E FISCALI PROFILI CIVILISTICI REQUISITI E CONTENUTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE PROFILI CIVILISTICI EFFETTI DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO PRELIMINARE E REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO DEFINITIVO MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" E REINVESTIMENTO TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PROFILI FISCALI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE TASSAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE E TASSAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE SOGGETTO A IVA CONTRATTO PRELIMINARE CON ACCONTI IMPONIBILI IVA E AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO AGEVOLAZIONI FISCALI SUL CONTRATTO PRELIMINARE E SUL CONTRATTO DEFINITIVO REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE</p>
<p>47° giornata (22/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 9/25</p>	<p>CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI INQUADRAMENTO GENERALE DISTINZIONE TRA FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI DEFINIZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE O RISTRUTTURATRICE REGIMI APPLICABILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE CESSIONI OPERATE DA SOGGETTI NON IVA: IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI IVA PERTINENZE DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE</p>

48° giornata (23/09/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 10/25	CONTRATTO DI PERMUTA INQUADRAMENTO GENERALE PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA-REGISTRO OPERAZIONI SOGGETTE A IVA OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA DI REGISTRO OPERAZIONI IN PARTE IMPONIBILI A IVA E IN PARTE SOGGETTE A IMPOSTA DI REGISTRO PERMUTA CON CONGUAGLIO PERMUTA AVENTE AD OGGETTO MOLTEPLICI BENI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
29/09/2017	TAVOLA ROTONDA	
49° giornata (30/09/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 11/25	AGEVOLAZIONE PRIMA CASA INQUADRAMENTO GENERALE PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PRESUPPOSTI OGGETTIVI PRESUPPOSTO DELL'IMPOSSIDENZA
50° giornata (06/10/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 12/25	AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CREDITI D'IMPOSTA INQUADRAMENTO GENERALE DISCIPLINA SPECIALE PRESUPPOSTI CHE ORIGINANO IL CREDITO DI IMPOSTA REVOCA O DECADENZA SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE RAVVEDIMENTO SANZIONI

<p>51° giornata (07/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 13/25</p>	<p>CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI REGIME IMPOSITIVO 1. Cessioni operate da soggetti non IVA: imposta di registro 2. Cessioni operate da soggetti IVA 2.1 Cessioni imponibili IVA 2.2 Cessioni esenti da IVA SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AZIENDA E SINGOLI BENI AZIENDALI CESSIONE DI TERRENI REGIME IMPOSITIVO 1. Trasferimento dei terreni ai fini dell'imposta di registro 2. Cessione di terreni non suscettibili di destinazione edificatoria 3. Terreni non agricoli non suscettibili di destinazione edificatoria 4. Acquisto dei terreni non suscettibili di destinazione edificatoria (terreni agricoli) AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI TERRENI NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE EDIFICATORIA SOGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI NATURA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO AGEVOLATI FABBRICATI RURALI DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE</p>
<p>52° giornata (13/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 14/25</p>	<p>CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI INQUADRAMENTO GENERALE 1. Cessione operata da soggetti IVA 2. Cessione operata da soggetti non IVA 3. Base imponibile dell'imposta di registro 4. Compravendita di terreno soggetta a condizione di edificabilità ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ E CESSIONI VOLONTARIE A SEGUITO DI ESPROPRIO TRASFERIMENTO DI CUBATURA ACCESSIONI PERMUTA DI TERRENO CON FUTURI ALLOGGI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SFRUTTAMENTO DI CAVE ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p>

<p>53° giornata (14/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 15/25</p>	<p>LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI IMPOSTA DI REGISTRO 1. Alternatività IVA-registro 2. Esenzione da IVA e applicazione dell'imposta di registro REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Termini per la registrazione 2. Soggetti obbligati 2.1 Parti contraenti 2.2 Notaio 3. Ufficio competente 4. Modalità di registrazione 5. Sanzioni per la mancata registrazione REGIME IMPOSITIVO BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</p>
<p>54° giornata (20/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 16/25</p>	<p>LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI DEFINIZIONE 1. Locatore non soggetto IVA 2. Locatore soggetto IVA 3. Obbligo di registrazione 4. Casi particolari 4.1 Sublocazione 4.2 Contratti di "service" 4.3 "Franchising" comprendente il godimento di un immobile 4.4 Contratto di comodato 5. Applicazione separata dell'IVA per le società di gestione immobiliare miste 6. Pertinenze AFFITTO D'AZIENDA 1. Regime ai fini delle imposte indirette 2. Disposizione antielusiva CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 1. Cessione del contratto 2. Risoluzione del contratto 3. Proroga del contratto 4. Occupazioni senza titolo</p>

<p>55° giornata (21/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 17/25</p>	<p>AFFITTO DI TERRENI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 1. Registrazione dei contratti di locazione dei terreni 2. Termini 2.1 Denuncia cumulativa per i contratti di affitto di fondi rustici 2.2 Versamento telematico dell'imposta di registro REGIME IMPOSITIVO 1. Locatore non soggetto IVA 2. Locatore soggetto IVA 2.1 Affitto di aree edificabili e di aree destinate a parcheggio 2.2 Affitto di terreni agricoli 2.3 Affitto di terreni non edificabili, non destinati a parcheggio e non agricoli 3. Casi particolari 3.1 Locazioni di posti barca 3.2 Aree urbane 3.3 Aree con sovrastante impianto di lavaggio classificate nella categoria catastale D/7 3.4 Concessioni demaniali su terreni 3.5 Contratti di affitto di diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura 3.6 Prelazione agraria e riscatto 4. Base imponibile</p>
<p>56° giornata (27/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 18/25</p>	<p>LEASING IMMOBILIARE E RENT TO BUY LEASING IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ACQUISTO DELL'IMMOBILE 1. Responsabilità solidale dell'utilizzatore 2. Regime impositivo RISCATTO DEL BENE IL RENT TO BUY ASPETTI GENERALI AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DISCIPLINA DELL'USUFRUTTO INADEMPIMENTO ASPETTI FISCALI</p>

<p>57° giornata (28/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 19/25</p>	<p>LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI PREMESSA COSTRUZIONI RURALI CASE DI ABITAZIONE "NON DI LUSO" FABBRICATI "TUPINI" TABELLE RIEPILOGATIVE PERTINENZE CESSIONE DI BENI, ESCLUSE LE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE, PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI CONTRATTI D'APPALTO PER OPERE EDILI COSTRUZIONE DI "FABBRICATI TUPINI" E CASE DI ABITAZIONE 1. Ricostruzione previa demolizione della preesistente struttura 2. Pertinenze 3. Ampliamento di case di abitazione "prima casa" e migliorie apportate in corso di costruzione COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO</p>
<p>58° giornata (03/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 20/25</p>	<p>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE E GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEFINIZIONE 1. Definizione di manutenzione ordinaria 2. Definizione di manutenzione straordinaria EDIFICI ABITATIVI PRIVATI 1. Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 1.1 Edifici di edilizia residenziale pubblica 1.2 Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso 2. Calcolo dell'IVA agevolata 2.1 Beni significativi 2.2 Parti e pezzi di beni significativi 2.3 Unitarietà del contratto 2.4 Prestazioni professionali 2.5 Valore dei beni significativi superiore ai 50% dell'intera prestazione 2.6 Pagamento di acconti EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 1. Restauro e risanamento conservativo 2. Ristrutturazione edilizia 3. Demolizione di un immobile vetusto e sostituzione con uno più moderno 4. Nuova costruzione 5. Ristrutturazione urbanistica</p>

<p>59° giornata (04/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 21/25</p>	<p>CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI CONFERIMENTI DI IMMOBILI 1. Conferimento di immobili soggetto ad IVA 2. Conferimento di immobili non soggetto ad IVA 3. Conferimento d'azienda con componente immobiliare 4. Base imponibile dell'imposta di registro 4.1 Valore del bene 4.2 Scomputo degli oneri e delle passività 4.3 Deduzione forfetaria 5. Conferimento dell'immobile in società e successiva cessione delle quote ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI AI SOCI 1. Assegnazione di immobili soggetta ad IVA 2. Assegnazione di immobili non soggetta ad IVA 3. Base imponibile 3.1 IVA 3.2 Imposta di registro</p>
<p>60° giornata (10/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 22/25</p>	<p>IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE DEFINIZIONE 1. imposta ipotecaria 1.1 Atti soggetti a trascrizione 1.2 Pluralità di formalità relative allo stesso atto 1.3 Termini 2. Imposta catastale BASE IMPONIBILE 1. Trascrizioni 1.1 Conferimento in società di un bene immobile 1.2 Trasferimento di immobili per successione 1.3 Trasferimento per successione di immobili di interesse storico ed artistico 1.4 Trasferimento di più immobili 1.5 Permuta immobiliare 2. Iscrizioni 3. Volture catastali FATTISPECIE PARTICOLARI 1. Atti costitutivi del fondo patrimoniale 2. Trust 3. Cessione d'azienda comprendente immobili 4. Conferimenti 5. Assegnazione e cessione di immobili ai soci</p>

<p>61° giornata (11/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 23/25</p>	<p>FONDI IMMOBILIARI 1. Regime IVA del fondo/SGR 2. Apporti e cessioni di immobili SIQ 1. Regime IVA 2. Apporti e cessioni immobili</p>
<p>62° giornata (17/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 24/25</p>	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE INQUADRAMENTO GENERALE PROFILO SOGGETTIVO 1. Soggettività passiva ai IRPEF 2. Effettuazione della locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni 3. Conseguimento di reddito fondiario PROFILO OGGETTIVO 1. Oggetto della locazione (immobili abitativi) 2. Tipologia contrattuale CONNOTATI DEL REGIME 1. Applicazione della cedolare secca 2. Aliquota proporzionale 3. Versamento dell'imposta sostitutiva 4. Altri aspetti della disciplina del tributo 5. Esclusione del rimborso delle imposte di registro e di bollo già pagate CONVENIENZA DEL REGIME 1. Liquidazione dell'IRPEF con e senza il reddito fondiario della locazione 2. Ulteriori elementi da considerare 3. Necessità di un confronto analitico 4. Considerazioni di massima</p>

<p>63° giornata (18/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 25/25</p>	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE ADEMPIMENTI 1. Soggetto cui compete l'esercizio dell'opzione 2. Distinta rilevanza di ogni singola abitazione locata 3. Rinuncia all'aggiornamento del canone 4. Momento di esercizio dell'opzione 5. Durata dell'opzione 6. Nuovi modelli per la registrazione del contratto e l'esercizio dell'opzione CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Cedolare secca sugli affitti 2. Locazioni soggette ad imposta fissa di registro 3. Locazioni di immobili strumentali 4. Misura dell'imposta fissa 5. Locazioni soggette all'imposta con l'aliquota dello 0,50%: fondi rustici 6. Concessioni di diritti d'acqua 7. Locazioni soggette ad imposta secondo l'aliquota dell'1% di immobili strumentali 8. Locazioni soggette ad imposta secondo l'aliquota dell'2%</p>
<p>64° giornata (24/11/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 1/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI OGGETTO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI 1. Imposta sul valore della singola quota 1.1 Presupposto impositivo 1.2 Beni situati all'estero 2. Trasferimenti non soggetti all'imposta SOGGETTI PASSIVI ALIQUOTE E FRANCHIGIE 1. Aliquote 2. Franchigie</p>

<p>65° giornata (25/11/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 2/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI BASE IMPONIBILE 1. Beni non compresi nell'attivo ereditario 1.1 Assicurazioni a favore del defunto 1.2 Beni culturali 1.3 Buoni fruttiferi postali 1.4 Titoli emessi da enti ed organismi internazionali 2. Attivo ereditario 2.1 Calcolo del valore degli immobili 2.2 Trasferimento delle quote della società semplice immobiliare 3. Passività deducibili 3.1 Condizioni di deducibilità generali dei debiti 3.2 Condizioni di deducibilità speciali 3.3 Condizioni inerenti alla "prova" dei debiti</p>
<p>01/12/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 4</p>	
<p>66° giornata (01/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 3/5</p>	<p>COACERVO 1. Attuale applicabilità del coacervo 2. Calcolo del coacervo RIDUZIONE DELL'IMPOSTA 1. Successione nei 5 anni dalla precedente 2. Beni culturali vincolati 3. Fondi rustici 4. Immobili adibiti all'esercizio dell'impresa 5. Beni situati in Comuni montani 6. Altre agevolazioni 7. Agevolazioni "prima casa" DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VERSAMENTI 1. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 2. Divieto di effettuare pagamenti 3. Liquidazione dell'imposta 4. Versamento dell'imposta</p>

<p>67° giornata (02/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 4/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE DONAZIONI OGGETTO DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vincoli di destinazione 2. Fondo patrimoniale <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Effetti giuridici della costituzione 2.2 Regime impositivo 3. Intestazione fiduciaria 4. Trust <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Definizione dell'istituto 4.2 Tipologie di trust 4.3 Imposta sulle donazioni e trust 5. Liberalità indirette <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Nozione civilistica 5.2 Trattamento impositivo 6. Trasferimenti non soggetti all'imposta 7. Trasferimenti soggetti all'imposta in misura fissa 8. Agevolazioni
<p>15/12/2017</p>	<p>SEMINARIO</p>	
<p>68° giornata (16/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 5/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE DONAZIONI SOGGETTI PASSIVI ALIQUOTE E FRANCHIGIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aliquote 2. Franchigie <p>BASE IMPONIBILE COACERVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esaurimento delle franchigie 2. Atti rientranti nel calcolo dei coacervo <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Precedenti donazioni esentate da imposta 2.2 Limiti temporali ai computo delle donazioni precedenti 3. Procedimento per il calcolo dei coacervo <p>AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA TRASFERIMENTO D'AZIENDA</p>

<p>69° giornata (12/01/2017)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 1/5</p>	<p>ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI REGISTRATE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambito di applicazione <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Esclusione dei contratti di locazione concordati 2. Inibizione del potere di liquidare la maggiore imposta di registro complementare <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Raguaglio del valore catastale al periodo locativo infrannuale 2.2 Liquidazione dell'imposta complementare sulle annualità successive 2.3 Valore catastale 2.4 Misura dei coefficienti moltiplicatori 3. Inibizione del potere di rettificare il reddito dichiarato dal locatore <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Mancato coordinamento tra normativa relativa all'accertamento e determinazione del reddito sui fabbricati 3.2 Natura procedimentale e non sostanziale della disposizione 3.3 Condizione che configura l'inibizione dei poteri di accertamento 3.4 Interpretazione letterale 3.5 Locazioni di singole unità immobiliari e APE
<p>70° giornata (13/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 2/5</p>	<p>ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI NON REGISTRATE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risposta sanzionatoria all'omessa registrazione 2. Codice fiscale indicato nei contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica, gas 3. Dati catastali delle unità immobiliari presso cui sono attivate nuove utenze <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Destinatari dell'obbligo 3.2 Comunicazione telematica
<p>13/01/2018</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 5</p>	

<p>71° giornata (19/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 3/5</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanzioni amministrative <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Omessa indicazione dei dati catastali 1.2 Nullità della locazione come sanzione extrafiscale 1.3 Contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni 1.4 Conseguenze fiscali 1.5 Estensione dell'ambito di applicazione della sanzione 2. Sanzioni per le locazioni di immobili abitativi previste dal decreto sul federalismo municipale <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sospetto di incostituzionalità 2.2 Contratti verbali 2.3 Rilevanza del canone imposto ex lege ai fini del calcolo dell'imposta di registro 2.4 Registrazione tardiva volontaria 2.5 Sanatoria per i contratti in corso non tempestivamente registrati (termine del 6.6.2011) 2.6 Applicabilità della norma sull'accertamento parziale per il pregresso 2.7 Omessa dichiarazione dei redditi
<p>72° giornata (20/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 4/5</p>	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cedolare secca 2. Modifiche al ravvedimento operoso introdotte dalla legge di stabilità 2015 <p>A accertamento dei trasferimenti immobiliari</p> <p>REDDITO GENERATO DAL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito di lavoro autonomo 2. Reddito d'impresa 3. Redditi diversi 4. Duplice funzione del corrispettivo 5. Rapporto tra corrispettivo e valore normale

<p>73° giornata (26/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 5/5</p>	<p>IMPOSTE DI CORRISPETTIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evoluzione normativa della disciplina dell'accertamento <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Abrogazione operata dalla legge Comunitaria 2008 1.2 Conseguenze dell'abrogazione 1.3 Disciplina dell'accertamento previgente 1.4 Applicabilità al pregresso dell'accertamento in base al valore normale 1.5 Rettifica del reddito d'impresa in base al valore normale degli immobili 1.6 Inferiorità del corrispettivo al valore normale come elemento fondante la rettifica 1.7 Rettifica della dichiarazione IVA in base al valore normale degli immobili 1.8 Irrilevanza del valore catastale 1.9 Valore normale come elemento fondante la rettifica 1.10 Rilevanza della generalità delle cessioni immobiliari 1.11 Determinazione del valore normale 1.12 Valore normale dei beni immobili oggetto di compravendite finanziate con mutui 1.13 Onere della prova 1.14 Incoerenza della norma nazionale 1.15 Contrasto con la disciplina IVA comunitaria 2. Disciplina vigente <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Restaurazione dell'onere probatorio in capo agli uffici 2.2 Svuotamento della presunzione legale relativa all'importo preso a mutuo come valore normale minimo 2.3 Decorrenza 3. Solidarietà passiva IVA del cessionario
<p>27/01/2018</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 6</p>	



***DISCLOSURE* DI SOSTENIBILITÀ:
DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016
SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
DI CARATTERE NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ**

Elementi essenziali: soggetti obbligati, destinatari, previsioni,
contenuti e sanzioni

di Pier Paolo Baldi (ODCEC di Roma)

e Lorenzo Magrassi

ABSTRACT

Questo documento intende fornire una panoramica sulle disposizioni in materia di *disclosure* non finanziaria (ma non sulle disposizioni relative alle informazioni sulla diversità degli organi aziendali) introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che ha recepito la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto, entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, ha ampliato le fattispecie rispetto a quelle indicate nella direttiva europea, circostanza che, se da un lato può apparire "normale", considerando la specifica natura dei due strumenti normativi (e la loro relazione), dall'altro contrasta con la consuetudine, poiché, non di rado, il legislatore tende ad allinearsi alle disposizioni comunitarie senza discostarsi in maniera rilevante (laddove non le ricalchi perfettamente). In questo caso, invece, al di là di profili sanzionatori non trascurabili, il decreto prevede la possibilità del riconoscimento di una sorta di "attribuzione reputazionale" a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di *sustainability disclosure* (dunque, imprese non di interesse pubblico né di grandi dimensioni), predispongano una dichiarazione non finanziaria conforme alle sue disposizioni.

Tale approccio non può che suggerire un percorso di non ritorno verso il *sustainability reporting* e nuove prospettive d'ampliamento dei benefici (oltreché degli oneri) per quanti intraprendano il sentiero della sostenibilità produttiva e strategica.

La struttura di questo documento e le osservazioni qui proposte sono articolate non in funzione della sequenza degli articoli del decreto ma nell'ottica (che auspichiamo aggiunga chiarezza ad illustrarne i contenuti) di associare ai vari soggetti coinvolti, tanto nella rendicontazione quanto nel controllo della stessa, le specifiche attività da porre in essere, le relative modalità di esecuzione e le potenziali sanzioni cui si può incorrere, nell'ambito dell'adempimento al disposto normativo.

INDICE

Prefazione <i>(di Giovanni Castellani)</i>	III	
1 Soggetti obbligati alla redazione dell'informativa	1	
2 Tipologie di informazioni da comunicare	4	
3 Modalità di redazione e di comunicazione dell'informativa	5	
4 Soggetti deputati al controllo	7	
5 Modalità di esecuzione dei controlli	8	
5.1 Affidamento dell'incarico di attestazione al medesimo soggetto che esegue la revisione legale del bilancio		9
5.2 Affidamento dell'incarico di attestazione a un soggetto diverso da colui che esegue la revisione legale del bilancio		10
5.3 Vigilanza da parte dell'organo di controllo		10
6 Profili sanzionatori	11	
6.1 Amministratori		11
6.2 Componenti dell'organo di controllo		11
6.3 Soggetto incaricato della revisione legale del bilancio		12
6.4 Attestatore		12
6.5 Soggetti e organi di enti che redigono una dichiarazione di carattere non finanziario volontaria		12
Riferimenti normativi	13	
Bibliografia economica e tecnica	13	
Standard e linee guida richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE	13	

La responsabilità sociale d'impresa è "sdoganata"

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 254/2016, sotto illustrato e commentato molto bene da Baldi e Magrassi, si sono finalmente cristallizzati due aspetti fondamentali di quel vasto campo di studi ed attività che seguo con estremo interesse da anni e che va sotto il nome di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI).

Con soddisfazione di studioso e convinto sostenitore del tema, inizio col sottolineare un primo aspetto, e cioè che dal 2017 la reportistica aziendale c.d. "non finanziaria" (anche se per ora, solo per alcune società di grandi dimensioni) passa (ad eccezione di alcune aree di nicchia ove era già prevista) da volontaria ad obbligatoria per le imprese commerciali, con norme articolate e specifiche che la disciplinano, superando così il laconico ed impalpabile disposto dell'art. 2428, co. 2, c.c., e dell'art. 40, co. 1 bis, del d.lgs. n. 127/1991, già introdotti nel 2007, ma con risultati concreti risibili. Il secondo aspetto, e per me ben più importante, è che proprio il decreto in parola e la sua fonte normativa comunitaria dimostrano come l'idea della RSI, nella sua comprensione e nella sua attuazione, non sia più un'idea, appunto, solo confinata agli scritti degli studiosi della materia e dei manager illuminati ma, piuttosto, trovi piena collocazione in una prassi gestionale, ormai talmente diffusa e direi anche accettata, da essere considerata meritevole di attenzione da parte del legislatore europeo prima, e di quello nazionale, di conseguenza.

Mi pare di poter dire, in altre parole, che il fatto che sia sorto l'obbligo legislativo di comunicare le azioni aziendali, almeno per adesso (ed essenzialmente in guisa di compliance legale piuttosto che volontaria), su temi quali ambiente, personale dipendente, diritti umani e lotta alla corruzione attiva e passiva, significa che queste azioni esistono e sono ormai prassi corrente all'interno delle imprese commerciali. Ed infatti (ecco la nostra cartina di tornasole), i legislatori avvertono il dovere di regolamentare non certo fattispecie straordinarie e di estrema residualità, quanto piuttosto fenomeni e prassi che, solitamente, hanno già largamente preso piede nella società.

Il decreto, invero, impone l'obbligo di comunicare alcune azioni di RSI poste in essere e non determina invece l'obbligo di "porre in essere" quelle azioni e, quindi, le imprese (che per loro scelte strategiche non pongano in essere azioni di RSI, magari per un'impostazione economica di stretto rigore friedmaniano) dovranno solo, seppur accuratamente, motivare il perché di quelle loro scelte di non realizzare azioni di RSI, le quali, è bene ribadirlo a chiare lettere, restano pur sempre volontarie.

Tuttavia, per queste imprese, l'incentivazione dettata dall'art. 7, co. 1, del decreto ed il fatto che ne venga ivi considerata (e quasi promossa) la compliance anche per le aziende ancora non obbligate, accompagnata al beneficio reputazionale che potrà derivarne, saranno senz'altro di grande aiuto per lo sviluppo e l'adozione, da parte delle imprese che ancora non lo fanno, di concreti programmi aziendali di tale natura.

La RSI, dunque, appare "sdoganata" in via definitiva come parte integrante delle strategie aziendali.

Giovanni Castellani

Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che recepisce la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto legislativo n. 254/2016 (di qui in avanti, anche solo il "decreto") è entrato in vigore il 25 gennaio ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

È un'importante innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla "sostenibilità" che interessa, nello specifico, le imprese di dimensioni rilevanti. E, d'altra parte, tali imprese daranno verosimilmente una spinta all'intero sistema della *sustainability disclosure*, promuovendone la diffusione anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di fornitori di quante vi si debbano attenere, nell'ambito di una "catena sostenibile del valore".

Nei seguenti paragrafi si fornisce una sintesi degli elementi principali del decreto legislativo, con riguardo alla comunicazione di informazioni di

carattere non finanziario (ma non con riguardo alla comunicazione di informazioni sulla diversità) relativa ai soggetti tenuti alla sua applicazione (chi deve comunicare), ai contenuti della comunicazione (cosa si deve comunicare), alle modalità in cui effettuare questa tipologia di *disclosure* e agli strumenti (standard e linee guida) da adottare potenzialmente come riferimenti tecnici (come si deve comunicare); successivamente, si indicano i soggetti deputati al controllo dei contenuti di tale tipologia di *disclosure* (chi deve controllare), con alcune osservazioni e ragionamenti inerenti alle modalità con cui svolgere tale attività nel più ampio contesto della redazione dei bilanci (come si deve controllare); infine, si fornisce una panoramica del sistema sanzionatorio previsto nelle disposizioni normative in oggetto.

1 Soggetti obbligati alla redazione dell'informativa

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:

1. gli enti di interesse pubblico¹ che:
 - abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento, nel corso

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

¹Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" Pubblicato nel S.O. n. 58/L alla G.U. n. 68 del 23.3.2010. Successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49:

"Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

- dell'esercizio finanziario (generalmente l'anno solare);
- abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro (dove per totale dello stato patrimoniale si ritiene debba intendersi il totale dell'attivo dello stato patrimoniale²);
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.
2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le holding), di un gruppo che:
- abbiano complessivamente, nel corso dell'esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di cinquecento;
 - abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB."

²Tale indicazione è fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), al fine di chiarire tecnicamente il parametro oggetto di valutazione, nella proposta di modifica all'art. 2 in CNDCEC, "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro.

Nel proseguo, i soggetti obbligati saranno definiti "ente/enti" o "impresa/imprese" o "società".

Gli enti di cui al punto 1 sono obbligati a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario; le società di cui al punto 2 sono tenute a predisporre la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. L'obbligo viene meno per gli enti di cui al punto 1 e le eventuali società figlie nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta da un'altra società madre o da una società madre europea³. L'esonero dalla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario è previsto anche per le società indicate al punto 2, qualora siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE⁴.

(Atto Governo 347). Osservazioni e proposte di modifica", 26 ottobre 2016.

³Cfr. l'art. 6, "Esonero e casi di equivalenza", co. 1: "Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE."

⁴Cfr. art. 6, "Esonero e casi di equivalenza", co. 2: "Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa

Entrambe le dichiarazioni devono essere redatte e pubblicate dagli amministratori dell'ente di interesse pubblico.

È il caso di evidenziare che nelle società di più rilevanti dimensioni, gli "amministratori" sono riuniti in un Consiglio di amministrazione e, per quanto riguarda le società quotate, il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana prevede che il Consiglio di amministrazione (delle società quotate) definisca "la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente"⁵. In questo caso, si ritiene che il termine "sostenibilità" assuma rilievo in funzione degli altri due elementi presenti: "tutti i rischi" e "medio-lungo periodo". In altre parole, la sostenibilità nel medio-lungo termine deve essere inclusa tra le chiavi di lettura dei rischi al fine di considerarli nel loro complesso.

Peraltro, si consideri che l'attuale versione del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana è precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 254/2016; è ragionevole, dunque, che le novità da questo introdotte nel fornire di contenuti il concetto di sostenibilità possano configurarsi altresì come elementi interpretativi del concetto di sostenibilità previsto nel Codice di autodisciplina, almeno nei casi dei soggetti per i quali il Codice prefigura obblighi normativi.

Inoltre, il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana prevede che il Consiglio di amministrazione delle società appartenenti all'indice FTSE-Mib valuti "l'opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; [o] in

alternativa, [...] di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati"⁶.

Peraltro, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in un documento pubblicato nel giugno del 2016, ha ritenuto che l'istituzione di comitati *ad hoc* potrebbe condurre ad una maggiore consapevolezza dei temi della sostenibilità e ad un effettivo confronto con gli stakeholder⁷.

Si ricorda poi come già all'art. 2428, co. 2, c.c. e all'art. 40, co. 1 *bis*, del d.lgs. n. 127/1991, che disciplinano la relazione sulla gestione, rispettivamente, per le società quotate e per le società che redigono il bilancio consolidato, si specifichi che l'analisi contenuta nella relazione predisposta dagli amministratori "[...] è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale [...]". È ragionevole ritenere che tali disposizioni vadano interpretate coerentemente con quelle del d.lgs. n. 254/2016, almeno per i soggetti obbligati alla sua adozione.

L'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 prevede anche la facoltà di redigere dichiarazioni di carattere non finanziario "conformi" allo stesso decreto per soggetti non obbligati alla *disclosure* non finanziaria; tali soggetti, attenendosi alle medesime disposizioni previste per quanti vi siano obbligati, possono apporre sulle proprie dichiarazioni non finanziarie la dicitura di "conformità" al d.lgs. n. 254/2016.

nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE."

⁵Borsa Italiana S.p.a., Comitato per la Corporate Governance, "Codice di autodisciplina", 2015, art. 1.C.1 lettera b.

⁶Borsa Italiana S.p.a. (2015), op.cit., commento all'art. 4.

⁷Cfr. CNDCEC – Commissione "Sostenibilità e corporate reporting", "Direttiva 2014/95/UE sulla *disclosure* non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti", 15 giugno 2016, p. 20.

2 Tipologie di informazioni da comunicare

La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni:

1. di carattere ambientale: nello specifico, non possono mancare indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
2. di carattere sociale;
3. inerenti alla gestione del personale: in particolare, devono essere incluse informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
4. inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.

Tali informazioni, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

1. il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, ivi compreso l'eventuale modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
2. le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguite e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto.

D'altro canto, è possibile non fornire informazioni in merito a uno o più aspetti sopra elencati qualora l'ente soggetto all'obbligo di *disclosure* non pratici politiche in tali ambiti; in questo caso, però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della dichiarazione, in modo chiaro e articolato, le ragioni che motivino la scelta di non fornire alcuna informazione su tali aspetti⁸.

E poi consentito omettere le informazioni relative a prossimi sviluppi e operazioni in corso di negoziazione, ma unicamente nel caso in cui la loro diffusione possa pregiudicare in modo grave la posizione commerciale dell'impresa e purché l'ente in questione indichi nella propria dichiarazione che intenda avvalersi di questa facoltà, facendo espresso riferimento all'art. 3, co. 8. Peraltro, l'omissione di tali informazioni non è comunque consentita qualora comprometta la corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa e degli effetti generati dalla sua attività sugli aspetti oggetto della dichiarazione⁹.

⁸ Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 6: "Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata."

⁹Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 8: "Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,

previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua

3 Modalità di redazione e di comunicazione dell'informativa

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) deve essere redatta sulla base di uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto.

L'art 1 della direttiva 2014/95/UE (al punto 1, paragrafo 1, comma 5), prevede che *"Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito."*¹⁰.

In proposito, il d.lgs. n. 254/2016 fa un passo oltre rispetto alla direttiva e, all'art. 3, co. 3, prevede che *"Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione..."*; per «standard di rendicontazione» si intendono *"gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non*

situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1."

¹⁰ Al *consideranda* 9, la direttiva 2014/95/UE rimarcava che nella rendicontazione in oggetto le imprese potessero "basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» (*«Protect, Respect and Remedy» Framework*), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la *Global Reporting Initiative* o altri standard internazionali riconosciuti."

finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE" (art. 1. co. 1, lett. f), mentre per «metodologia autonoma di rendicontazione» si intende *"l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE..."*¹¹.

Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la dichiarazione deve riportare una descrizione chiara e articolata della metodologia di rendicontazione nonché le motivazioni della scelta della stessa.

Indipendentemente dallo standard di rendicontazione adottato, la disciplina stabilisce il contenuto minimo della dichiarazione, nella quale occorre vi siano necessariamente indicazioni in merito:

- al modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa;
- alle politiche praticate dall'impresa, incluse quelle di dovuta diligenza, ai risultati ottenuti dalla loro adozione e ai connessi indicatori fondamentali di prestazioni di carattere non finanziario;
- ai principali rischi, generati o subiti, connessi ai *driver* di sostenibilità oggetto del decreto

¹¹ Esistono diverse linee guida nazionali di rendicontazione non finanziaria più o meno dettagliate e adottate, tra le quali: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Agenzia per le Onlus), "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit", febbraio 2010; Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV.net), "Linee Guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato", febbraio 2008; CNDCEC, Raccomandazione n. 7, "Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione", in Codice unico delle aziende non profit, 2007; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCC), Il report di sostenibilità ambientale e sociale: principi e contenuti, 2004; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), "Principi di Redazione del Bilancio Sociale", aprile 2001.

(temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e che abbiano origine dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, comprese, ove rilevanti, le catene di fornitura, distribuzione e vendita, anche in subappalto.

La scelta dello standard di rendicontazione da adottare si riflette sugli indicatori di prestazioni impiegati per il monitoraggio e la valutazione delle attività, in quanto questi devono essere:

- quelli indicati dallo standard di rendicontazione scelto;
- rappresentativi dei diversi ambiti;
- coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa generati.

Infine, nel caso si adotti una metodologia di rendicontazione autonoma o gli indicatori previsti dallo standard adottato non siano idonei o adeguati a rappresentare attività e impatti dell'impresa, quest'ultima dovrà individuarne di appropriati, precisando in modo chiaro e articolato le ragioni alla base della scelta¹².

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) può essere comunicata, di fatto, con tre diverse modalità:

1. può essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, in una specifica sezione come tale contrassegnata; andrà poi indicata la sezione del sito internet dell'ente dove le informazioni sono pubblicate;
2. può costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di contrassegnarla con analogo dicitura; in tal caso, nella specifica sezione della relazione sulla gestione di cui al

punto precedente deve essere indicato che è stata redatta una distinta dichiarazione di carattere non finanziario in cui reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente in cui queste sono pubblicate (sebbene non risulti cristallino se, con il termine "queste", la norma si riferisca alle relazioni o alle informazioni);

3. nel caso costituisca parte integrante della relazione sulla gestione, la specifica sezione in cui la dichiarazione è collocata potrà indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni in cui le informazioni non finanziarie sono fornite; anche in questo caso dovrà essere indicata la sezione del sito internet dell'ente dove queste sono pubblicate (anche qui vale l'ultimo inciso di cui al punto precedente).

È da ritenere che la sezione (o le sezioni) del sito internet debba contenere effettivamente tutti i documenti (e/o tutte le informazioni) di cui agli obblighi di *disclosure* del decreto.

La dichiarazione di carattere non finanziario, anche quando pubblicata nella forma di relazione distinta, è da considerarsi quale allegato al bilancio d'esercizio: la norma prevede che l'organo amministrativo proceda alla sua approvazione e la metta a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto o dei soggetti incaricati di verificare predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario l'attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione richiesti dallo stesso decreto "[...] entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura

¹²Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 5: "Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o

sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 20 14/95/UE."

degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione."¹³.

Le modalità di redazione della dichiarazione non finanziaria si applicano allo stesso modo anche alla dichiarazione consolidata, rinviandosi, in questo caso, per quanto pertinente, alla relazione sulla gestione prevista per i bilanci consolidati ex artt. 40 del d.lgs. n. 127/1991, 41 del d.lgs. n. 136/2015 e 100 del d.lgs. n. 209/2005¹⁴.

¹³Cfr. art. 5, "Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità", co. 1 e 2:

"1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate."

4 Soggetti deputati al controllo

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede tre diverse tipologie di "controllo" relative, rispettivamente:

1. agli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non finanziaria;
2. alle modalità di redazione e ai contenuti della dichiarazione non finanziaria (che si conclude con il rilascio di un'attestazione di conformità della stessa alle previsioni del decreto;
3. all'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto.

¹⁴Cfr. art. 5, "Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità", comma 3 e 4:

3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.

4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

Pertanto i soggetti potenziali deputati all'attività di controllo si ritiene siano tre:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio;
2. il soggetto incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione (il quale deve essere comunque un revisore legale);
3. l'organo di controllo (per il controllo di legalità).

I primi due soggetti, sebbene deputati allo svolgimento di due distinte attività di controllo, possono coincidere. È l'impresa a decidere se conferire l'incarico di "attestazione di conformità" a un soggetto diverso e distinto da quello designato per effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio, ovvero di attribuire i due incarichi al medesimo soggetto. In ogni caso, l'attestatore deve essere un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale¹⁵.

L'organo di controllo viene richiamato dal disposto dell'art. 3, co. 7 (terzo periodo), che introduce, per l'"organo di controllo", appunto, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto, riferendone poi all'assemblea nella relazione annuale.

È importante sottolineare che, nelle fattispecie di redazione di dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, "conformi al decreto" ai sensi dell'art. 7, l'incarico di attestazione deve essere sempre affidato a un soggetto abilitato alla revisione legale, che può coincidere con il revisore legale già deputato al controllo del bilancio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 oppure risultare un soggetto diverso, ma comunque iscritto nel Registro dei revisori legali. Peraltro, la norma prevede espressamente che, qualora la revisione legale ex d.lgs. n. 39/2010 sia affidata al collegio sindacale (e non a un revisore unico), il compito di "attestatore" debba essere attribuito a un soggetto diverso e abilitato allo svolgimento della revisione legale dei

conti. In ogni caso, ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla *disclosure* volontaria di sostenibilità, è data facoltà di riportare sulle proprie dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto anche derogando alle attività di controllo di cui all'art. 3, co. 10 (relative alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario e alla predisposizione, presentazione e pubblicazione dell'attestazione di conformità), purché nella dichiarazione sia chiaramente indicato, tanto nell'instestazione tanto al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alle suddette attività di controllo e alla data di chiusura dell'esercizio siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni di euro.

5 Modalità di esecuzione dei controlli

L'esecuzione dei controlli e dei relativi adempimenti non si differenzia a seconda della scelta dell'ente di attribuire l'incarico di attestatore al medesimo soggetto che esegue la revisione legale o a un soggetto diverso dal primo. Al fine di evidenziarne le peculiarità, tuttavia, appare ragionevole e utile analizzare separatamente in dettaglio le due alternative.

¹⁵Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 10 (primi due periodi): "Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente

designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3."

5.1 Affidamento dell'incarico di attestazione al medesimo soggetto che esegue la revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare che gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione di carattere non finanziario.

Il medesimo soggetto, questa volta nella veste non di incaricato della revisione legale del bilancio ma di attestatore, ha poi il compito di attestare che le informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario siano conformi a quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016 e ai principi e alle metodologie previsti dallo standard di rendicontazione adottato (o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata); sulla base delle verifiche rilascia l'attestazione di conformità. È chiaro che una siffatta attestazione possa essere rilasciata solo da soggetti che, al di là dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, posseggano un'adeguata e comprovata competenza in materia: in effetti, è lo stesso decreto a prevedere che l'attestatore esprima le proprie conclusioni *"sulla base della conoscenza e della comprensione che [...] ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario"*. L'attestazione è quindi un'attività che non riveste mera natura formale né,

tantomeno, natura di *species* del *genus* della revisione del bilancio di esercizio¹⁶.

La relazione con cui l'attestatore afferma (o meno) la conformità della dichiarazione di carattere non finanziario deve essere da lui datata e sottoscritta, nonché allegata e pubblicata congiuntamente alla dichiarazione di carattere non finanziario.

Occorre precisare che, qualora si sia scelto d'inserirla in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, la dichiarazione di carattere non finanziario (che resta oggetto dell'obbligo di attestazione del decreto) non è compresa nel giudizio sulla coerenza con il bilancio di cui all'art. 14, co. 2, lett. e, del d.lgs. n. 39/2010, relativo alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio, laddove stabilisce che il revisore legale esprime *"con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto"* la quale comprende *"un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;"*.

¹⁶ Peraltro, in merito a tali funzioni – di cui all'art. 3, co. 10 (primo e al secondo periodo) –, in sede di commento allo schema di decreto legislativo di recepimento (approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre u.s.), il CNDCEC aveva proposto di:

- a) eliminare la previsione con cui si attribuisce al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio il compito di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori, al fine di evitare l'introduzione di "ulteriori, potenziali elementi interpretativi che nulla aggiungono alle attuali previsioni del codice civile";
- b) indicare quali soggetti abilitati ad effettuare l'attività di attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario i

professionisti iscritti nella Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, quindi, sostituire l'indicazione che tale funzione spetti a coloro che sono abilitati alla revisione legale del bilancio, evidenziando che tale attribuzione è già prevista dal nostro ordinamento all'art. 1, co. 3, lett. o), del d.lgs. n. 139/2005, laddove riconosce ai dottori commercialisti la *"competenza tecnica per l'espletamento delle [...] attività [...] [di] redazione e [...] asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati"*, includendo le stesse tra le attività oggetto della professione.

Si veda CNDCEC (2016), op.cit.

5.2 Affidamento dell'incarico di attestazione a un soggetto diverso da colui che esegue la revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare che gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione di carattere non finanziario.

L'incarico di attestazione di conformità della dichiarazione può essere affidato dall'ente di interesse pubblico a un soggetto diverso dal revisore legale del bilancio, soggetto che deve però comunque essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Anche in tal caso, occorre evidentemente che l'attestatore possieda adeguata e comprovata competenza in materia; i presupposti per l'espressione delle sue conclusioni circa l'attestazione di conformità sono sempre i medesimi: la conoscenza e alla comprensione che ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario.

La relazione con cui l'attestatore afferma (o meno) la conformità della dichiarazione di carattere non finanziario deve essere da lui datata e sottoscritta, nonché allegata e pubblicata congiuntamente alla dichiarazione di carattere non finanziario.

Anche in questa circostanza, vale la disposizione per la quale, qualora si sia scelto d'inserirla in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, la dichiarazione di carattere non finanziario (che resta oggetto dell'obbligo di attestazione del decreto) non è compresa nel giudizio sulla coerenza con il bilancio di cui all'art. 14, co. 2, lett. e, del d.lgs. n. 39/2010, relativo alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio.

5.3 Vigilanza da parte dell'organo di controllo

L'art. 3, co. 7, specifica che, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dall'ordinamento, l'organo di controllo vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto e illustra gli esiti di tale attività all'assemblea nella relazione annuale.

Si ritiene che per organo di controllo possa, se del caso, intendersi il collegio sindacale, in quanto allo stesso l'ordinamento attribuisce il dovere di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Nel momento in cui risulta obbligato alla *sustainability disclosure* di cui al d.lgs. n. 254/2016, l'ente di interesse pubblico, se attivo nelle relative politiche e strategie di sostenibilità, dovrà necessariamente pianificare – ed eventualmente attuare – le attività da rendicontare nella dichiarazione di carattere non finanziario. Pianificazione e attuazione risulteranno tanto più incisive sull'assetto organizzativo quanto più saranno ambiziose le strategie e gli obiettivi di sostenibilità dell'ente sui temi oggetto della rendicontazione. In questo contesto quindi, all'organo di controllo spetterebbe anche l'attribuzione di vigilare su tali aspetti, sotto i profili sia della legalità (e quindi del rispetto della normativa) sia dell'adeguatezza, nell'ottica di verificare la congruità dell'assetto organizzativo in rapporto all'attuazione delle iniziative pianificate e alla corretta amministrazione dell'impresa.

Peraltro, anche il sistema sanzionatorio è strutturato individuando quattro tipologie di soggetti potenzialmente passibili di sanzioni: gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo, il revisore legale e l'attestatore.

6 Profili sanzionatori

L'art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto, possono incorrere gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e dell'attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 sono attività di competenza della Consob e le somme derivati dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6.1 Amministratori

Le sanzioni previste per gli amministratori degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono le seguenti:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 per:
 - a. omesso deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione di carattere non finanziario nei termini prescritti; tale sanzione è ridotta ad 1/3 qualora gli amministratori provvedano al deposito della stessa dichiarazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
 - b. deposito di dichiarazione di carattere non finanziario redatta in modo non conforme a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016;
 - c. omessa presentazione, insieme alla dichiarazione di carattere non finanziaria depositata presso il Registro delle imprese, dell'attestazione di conformità al decreto della stessa;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la dichiarazione individuale o consolidata di

carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016.

Gli amministratori possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la fattispecie integri un reato.

6.2 Componenti dell'organo di controllo

Le sanzioni previste per i componenti dell'organo di controllo degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono le seguenti:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 qualora omettano di riferire all'assemblea che la dichiarazione di carattere non finanziario non sia redatta in conformità a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016.

I componenti dell'organo di controllo possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la fattispecie integri un reato.

6.3 Soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000 nel caso ometta di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori.

6.4 Attestatore

L'attestatore può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 quando:

- a. ometta di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario;
- b. attesti la conformità al decreto di una dichiarazione di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese non redatta nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

6.5 Soggetti e organi di enti che redigono una dichiarazione di carattere non finanziario volontaria

L'art. 8 del decreto stabilisce altresì le sanzioni cui incorrono, per il mancato rispetto delle sue disposizioni, gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (laddove presente) degli enti che redigano e pubblichino la dichiarazione di carattere non finanziario volontariamente, fruendo del beneficio "reputazionale" di affermarne la conformità al decreto, ma che non possano comunque derogare all'attività di controllo prevista all'art. 3, co. 10.

Gli amministratori di tali enti possono incorrere nella seguente sanzione:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 per non aver allegato l'attestazione di conformità alla dichiarazione di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese: in pratica, tale sanzione si applica agli amministratori degli enti che volontariamente redigano la dichiarazione di carattere non finanziario affermandone la conformità al decreto ma senza fornirne prova tramite l'attestazione di conformità di cui all'art. 3, co. 10.

Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (se presente) di tali enti possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nel caso abbiano attestato la conformità al decreto di una dichiarazione di carattere non finanziario, depositata presso il Registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 dello stesso.
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.000 a € 75.000 quando presso il Registro delle imprese sia depositata una dichiarazione di carattere non finanziario, di cui sia attestata la conformità al decreto, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del decreto.

Riferimenti normativi

(in ordine cronologico decrescente)

- Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, *Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, n. 95, *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, n. 34, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.*
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*
- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*

Bibliografia economica e tecnica

(in ordine cronologico decrescente)

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti", giugno 2016.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del CNDCEC 'La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale', del marzo 2009", dicembre 2010.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – Art. 2428 codice civile – La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale", marzo 2009.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – art. 2428 codice civile – La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007", gennaio 2009.

Standard e linee guida richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE

(in ordine cronologico decrescente)

- Global Reporting Initiative, "GRI Sustainability Reporting Guidelines", ultima versione, "G4", 2013
<https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx>
- Nazioni unite, Global Compact
<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
- Nazioni unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights", 2011
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Guidelines for Multinational Enterprises", ultima versione, 2011
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 "Social responsibility", ultima versione, 2010
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546
- Unione europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ultima versione, 2009
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
- International Labour Organization (ILO), "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy", ultima versione, 2006
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma
Tel. 06 4782901 – Fax 06 4874756

www.fondazionenazionalecommercialisti.it



TAX COMPLIANCE, EVASIONE FISCALE E BENE COMUNE CON UN PENSIERO AD EZIO VANONI

Giovanni Castellani

Domani, 16 febbraio, cade il 61° anniversario della scomparsa del grande Ezio Vanoni che indubitabilmente fa parte di coloro che hanno rivoluzionato il nostro sistema tributario e, perché no, anche la vita di noi commercialisti.

Vanoni è stato forse uno degli scienziati sociali che meglio ha tentato di costruire il rapporto basato sulla fiducia, tra il cittadino e la comunità.

Ricostruire un sistema tributario fondato sulla autoliquidazione delle imposte e quindi sulla dichiarazione del contribuente rappresentò una rivoluzione non da poco ma soprattutto una straordinaria capacità di visione.

Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile se Vanoni prima di essere economista, giurista e politico non fosse stato un umanista, ispirato da una solida fede cristiana.

Vanoni era infatti convinto che il semplice cittadino poteva e doveva interessarsi direttamente al bene comune e la dichiarazione dei propri redditi ne era una concreta espressione.

Ma ancora più importante fu la sua idea che l'intervento dello Stato con le sue leggi e le sue procedure avrebbe dovuto servire solo a permettere al cittadino di partecipare meglio al bene comune.

Franco Gallo, in un articolo pubblicato sul Sole 24 ore prima di Natale, commentava il pensiero di Vanoni ricordando che "Siamo tutti cresciuti sotto l'insegnamento dei principi fondamentali del cristianesimo, che sono la solidarietà, la sussidiarietà e la garanzia del bene comune. Non possiamo, quindi, non apprezzare istintivamente l'attualità di un pensiero, come quello di Ezio Vanoni, fortemente ispirato a tali principi. Non è necessario essere cristiani professanti o aver letto Socrate per rendersi conto che una vita non sottoposta a verifica in termini di valore non vale granché e che, se vogliamo che questa verifica avvenga, è necessario muoversi nella direzione indicata negli anni cinquanta del secolo scorso da Vanoni, negli scritti e nell'azione di governo ... Si tenga presente che ai tempi di Vanoni il prelievo fiscale era ancora considerato una sorta di *premium libertatis* o, al più, l'altra faccia negativa del costo dei diritti. Egli è stato uno dei primi a capire che il tributo deve essere, invece, uno strumento per correggere le distorsioni e le imperfezioni del mercato a favore delle libertà individuali e collettive e a tutela dei diritti sociali ... Se questi valori sono ancora da condividere, mi pare evidente che la migliore definizione etica del tributo dell'era contemporanea non può che essere ancora quella elaborata da Vanoni, e cioè che giustizia o

ingiustizia nella tassazione deve significare giustizia o ingiustizia in quel sistema “convenzionale” di diritti economici quale risulta dal regime legale di tassazione”.

In altre parole, aggiungo io sommessamente, Vanoni 70 anni fa già immaginava la necessità di una *Tax Compliance*, termine che oggi è sulla bocca di tutti.

Cerchiamo però di razionalizzare il termine, perché oggi sembra più banalmente utilizzato per un “adempimento spontaneo” connesso ad un “precedente inadempimento”.

Dal punto di vista aziendalistico, con il termine inglese *compliance* (che, in italiano, si traduce con “conformità”) si intende l’attività ed il controllo di conformità aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta presenti all’interno del sistema in cui l’impresa di riferimento è inserita. Si tratta, cioè, di un’attività organizzativa che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell’attività aziendale alle regole esistenti, suggerendo, ove si riscontrino disallineamenti, le più opportune soluzioni. In tal modo a questa funzione aziendale, vera e propria struttura organizzativa, è affidato sia il compito di prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e l’insieme delle leggi esterne all’azienda, sia quello di assistere le altre strutture aziendali nell’applicazione delle norme e dei codici di autodisciplina. Di solito questa struttura organizzativa ha anche il compito di predisporre interventi formativi per adeguare la conoscenza delle procedure interne in favore dei dipendenti e dei collaboratori. Un costante monitoraggio permette poi di coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti richiesti e segnalare le più recenti novità normative al fine di aggiornare periodicamente la documentazione e l’informazione presso l’azienda.

L’attività esercitata dai soggetti preposti alla *compliance* si esterna anche attraverso l’individuazione di soluzioni idonee a risolvere situazioni di discordanza tra la normativa e le specifiche realtà operative dell’impresa, assicurando altresì le relazioni con le Autorità ed organi di controllo interni ed esterni. Ed è ovvio che parlando di “soluzioni idonee” nel loro complesso, le stesse non possono che tener conto anche dell’aspetto “etico” delle scelte operate.

Il cuore del problema sta quindi nel saper individuare le strategie e le soluzioni più idonee, appunto, ad implementare impegni etici in grado di coniugare autodisciplina e legiferazione.

Sotto il profilo tributario si può dire che la *tax compliance*, cioè l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte del contribuente, rappresenta una delle missioni aziendali

principali, che naturalmente deve andare in parallelo con quella dell’Agenzia delle Entrate la quale, da parte sua, ha lo scopo di raggiungere un’azione di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale selettiva ed efficace, insieme ad una particolare attenzione al rapporto con i contribuenti onesti, che deve essere sempre più semplice e rassicurante. E questi due filoni d’intervento sono fondamentali per sviluppare la lealtà fiscale e rispondere così alle esigenze di crescita del sistema Paese, specialmente nei momenti di crisi economica.

Per affrontare con pragmaticità la questione, le prime domande da porsi sono dunque: perché si evade? E perché si è buoni contribuenti? Ma soprattutto, quale struttura motivazionale e quali azioni si possono intraprendere per aumentare i livelli di *compliance*?

Un’ampia ricerca del *Forum Tax Administration* dell’OCSE di qualche anno fa (oggi l’OCSE è focalizzata essenzialmente, e forse a ragione, sui problemi delle grandi multinazionali) ci suggerisce importanti riflessioni.

La conoscenza dei fattori, non soltanto economici ma anche psicologici e sociali, che guidano i processi decisionali del contribuente è il primo passo per incentivare il pagamento spontaneo delle imposte. A partire da questo assunto, dall’indagine si traggono due spunti fondamentali:

- 1) l’idea di una *compliance* concepita non come una divisione manichea tra “buoni” e “cattivi”;
- 2) la definizione delle variabili-chiave per la *tax compliance* (deterrenza, norme, opportunità, equità e fiducia, fattori economici).

Non sempre, infatti, la politica della “tolleranza zero” porta buoni frutti, almeno in ambito fiscale. L’eccessiva minaccia di sanzioni può rivelarsi “un’arma a doppio taglio”. Se da un lato essa può rafforzare l’obbligo morale di contribuire, attraverso il pagamento delle tasse, alla spesa pubblica, dall’altro può creare nei contribuenti un senso di oppressione che porta alla devianza.

Altro rischio legato alla deterrenza è di cadere nell’errore di “fare di tutta l’erba un fascio”, rafforzando l’idea che l’evasione fiscale sia un fenomeno pervasivo e una prassi comune. Un errore di valutazione che, secondo l’OCSE, accomuna diversi Paesi membri. Le indicazioni dei ricercatori invece sono chiare: è obbligatorio evitare queste generalizzazioni e chiarire che l’evasione fiscale è un comportamento limitato a una certa fetta di contribuenti, che vanno debitamente monitorati dalle Autorità Fiscali.

L'influenza delle norme sul comportamento del contribuente si esplica a un doppio livello, individuale (convinzioni personali su ciò che è giusto/sbagliato) e sociale (convinzioni e credenze diffuse all'interno dell'ambiente sociale di riferimento). L'aspetto decisivo in questo caso è l'effetto-moltiplicatore, vale a dire il condizionamento esercitato sul singolo contribuente dai comportamenti, positivi o negativi, mostrati dagli altri. In ambito fiscale, la percezione che le persone, soprattutto quelle più vicine, siano più o meno inclini a pagare le tasse incide pesantemente sull'atteggiamento del singolo.

Mi sento anche di dire, però, che un altro fattore cruciale per il comportamento del contribuente è legato alle possibilità concrete di pagare oppure di evadere. Le risposte a questo dato di fatto, sono evidentemente due, da un lato aumentare le opportunità di adempiere spontaneamente, dall'altro rendere più difficile evadere.

Tradizionalmente le Amministrazioni Fiscali si sono concentrate su questo secondo versante, mentre sarebbe estremamente più proficuo, secondo il gruppo di lavoro dell'Ocse (ed anche secondo noi commercialisti) agevolare il pagamento delle tasse riducendo gli ostacoli che il contribuente incontra, in termini di complessità delle procedure e di tempo da impiegare.

La *tax compliance* è poi anche influenzata dalla percezione di equità (distributiva: nella gestione del denaro pubblico; procedurale: nella gestione delle attività di controllo e di assistenza da parte dell'Amministrazione Fiscale; sanzionatoria: riferita alle punizioni previste per chi evade).

Cosa accade quando si violano le regole del gioco? Sanzioni poco trasparenti o inutili atteggiamenti dell'Amministrazione Finanziaria, percepiti come aggressivi o non equi, possono condizionare negativamente il contribuente. Mi sento di affermare che uno dei compiti cruciali delle burocrazie del fisco per il raggiungimento dei propri obiettivi è, in particolare, garantire l'equità procedurale: le direttrici dovrebbero essere neutralità, precisione, coerenza, empatia e rispetto nei confronti del contribuente, in particolare nelle situazioni in cui è sottoposto a controllo.

Nel quadro generale sopra delineato in estrema sintesi, cercherò ora di collocare alcune riflessioni che attengono più specificamente l'ambito professionale, motivazionale e personale e nel quale si dovrebbe collocare il contributo di tutti gli addetti ai lavori (consulenti, Agenzia delle Entrate, GdF, etc.).

Una precisazione preliminare è d'obbligo.

Non parlerò di legalità. Questo è un aspetto che seppure di fondamentale importanza, va considerato, ai fini di questo documento, un prerequisito, una condivisione generale che dobbiamo qui dare per scontata poiché si aprirebbe, in caso contrario, tutta una serie di argomentazioni e giudizi che, seppur in parte corretti, ci condurrebbero fuori tema. Per definizione cose illegali non si devono fare e basta; c'è poco da discutere.

L'argomento che dunque devo affrontare è il seguente: data per scontata la legalità, quali sono le migliori regole che, come consulente, verificatore e uomo, devo seguire? Ma soprattutto perché devo seguire queste regole?

La teoria oggi maggiormente in auge nel campo economico è l'Etica della Responsabilità.

Se ne attribuisce la paternità a Weber che, nel celebre saggio "La politica come professione", indica il concetto di responsabilità come "la disponibilità a rispondere delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni". A questa prima formulazione weberiana, il filosofo tedesco Hans Jonas, aggiunge però una qualificazione di grande rilievo: non è sufficiente soffermarsi sulle sole conseguenze "prevedibili"; occorre spingersi fino a prendere in conto le conseguenze "possibili" delle azioni. E questa responsabilità, dei singoli e di tutti, porta i propri frutti se si instaura quello che è stato identificato da Lorenzo Sacconi (altro punto di riferimento italiano fondamentale per il nostro tema) come "contratto sociale", ove ciascuno è responsabile verso gli altri di ciò che fa e dove, dunque, vanno resi compatibili gli interessi di tutti coloro che cooperano per il successo della società.

Occorre però, a questo punto, rispondere alla domanda: cosa garantisce che i comportamenti condivisi e stabiliti in questo c.d. contratto sociale vengano effettivamente adempiuti? Al di là della sua natura meramente volontaria e non coercibile, la soluzione concreta che la letteratura in argomento è in grado di offrire è basata essenzialmente sul meccanismo della "reputazione". In concreto, poiché la buona reputazione o, come avrebbero detto gli antichi romani, la *gloria*, costituisce una delle finalità della persona, il suo mancato ottenimento o, peggio ancora, la *damnatio memoriae* rappresenta la sanzione più grave per chi fa parte della *civitas*.

La deterrenza funziona infatti meglio quando alla sanzione comminata dall'autorità fiscale si accompagna quella "sociale"; in altri termini, quando la sanzione supporta le norme sociali in favore della *tax compliance* ed espone l'evasore al rischio dell'isolamento o della

stigmatizzazione.

Senza però nascondersi dietro ad un dito, non possiamo non rilevare, soprattutto per la *tax compliance* come il concetto di responsabilità trovi, oggi, non poche difficoltà ad essere accolto, prima ancora di essere applicato, anche perché il meccanismo reputazionale, in questo settore specialmente, soffre di gravi lacune di pubblica cognizione. Basti solo pensare a come è difficile che venga alla luce molta parte dell'evasione, soprattutto quella legata ai soggetti di minori dimensioni i quali, una volta in linea con "formulette", studi statistici di varia natura e correttezza formale delle dichiarazioni fiscali, molto raramente ed in percentuali ridottissime, vengono controllati nella sostanza dall'Amministrazione Finanziaria. Con ciò non intendo dire che, ferme restando le risorse disponibili, si potrebbe fare meglio, questo non lo so, sinceramente, dico solo che con il sistema in essere, se un contribuente evade, ad esempio, non battendo scontrini o non registrando fatture emesse, oppure un commercialista, per colpa o inavvertenza combina "pasticci" al proprio cliente, oppure ancora un verificatore si ostini su un mero formalismo, è molto probabile che non lo saprà mai nessuno. Con buona pace della reputazione!

Cosa fare allora per incentivare la *tax compliance* della gente? Non possiamo che cercare di lavorare sulle nostre coscienze, su quella spinta motivazionale interiore che ci dovrebbe indurre al rispetto dell'etica e delle leggi.

A mio avviso è necessario ritrovare una visione che fonda l'agire umano sulle virtù; l'uomo, infatti, è capace di virtù su cui è basata la sua etica, c.d. "etica delle virtù", che è contrapposta a quella c.d. "etica del dovere", per la quale l'uomo sembra concorrere al bene comune solo se controllato, guidato, punito e ciò perché l'uomo si lascia facilmente coinvolgere ed appiattire su comportamenti opportunistici.

Ma non solo, la difficoltà dell'uomo di donare gratuitamente, non spinge le persone ad agire per il bene comune, ma fa prevalere logiche egoistiche, con un circolo vizioso che pone "in risalto" comportamenti negativi e spinge le persone a comportarsi male; e la stessa dinamica accade anche con riferimento al fisco: dire che un paese è pieno di evasori aiuta a diffondere la malattia dell'evasione in modo endemico. L'evasione fiscale non è perciò solo un problema

finanziario ma innanzitutto un problema culturale.

E poiché non è possibile o è molto difficile riuscire, dall'oggi al domani, nell'impresa di migliorarci e realizzarci come persone è, a mio avviso, fondamentale riprendere una ricerca di senso condiviso, ricerca che implica un impegno di sedimentazione e di rilettura di ciò che ci accade intorno.

Questo, nella tradizione della teologia morale, è quel che si dice "esame di coscienza, qui lo possiamo ritradurre in termini più "laici" parlando di "rilettura dell'esperienza".

Proprio facendo questa rilettura e pensando al supporto che possono offrire tutti gli addetti ai lavori, mi accorgo che l'Etica professionale non può esaurirsi nella descrizione empirica di regole che la convenienza o addirittura la paura della punizione chiede di rispettare. Un ordinamento così strutturato è troppo fragile in quanto legato a mere convenzioni che trasformano la morale professionale in quella che è stata chiamata "deontologia efficientista della transazione", cioè del male minore, per sé e per gli altri.

Non mi pare quindi essere davvero costruttivo domandarsi pragmaticamente quali siano i talenti necessari per avere riconoscimento e successo in questa sfida. La risposta a una domanda così povera di contenuto etico, si diluirebbe in un elenco di doti caratteriali e/o comportamenti personali (iniziativa, creatività, sistematicità, intuitività, ordine, sensibilità, tatto e altri ancora) la cui finalità esclusiva finirebbe per essere quella di assicurare la c.d. integrazione sociale, facendone risaltare unicamente la loro utilità pratica.

Congiungere il discorso etico al lavoro professionale, comporta invece una esplicita scelta di campo, ben lontana dalla palude della "Deontologia", che si riduce in una semplice constatazione di regole comportamentali e di prassi comuni all'interno di uno specifico contesto. Mi è utile ricordare che dagli inizi del novecento la speculazione sull'etica ha preso una molteplicità di direzioni, richiamandosi a visioni globali della realtà oppure ad ambiti delimitati di indagine, assumendo un'ottica descrittiva oppure normativa, rivendicando un fondamento individualistico oppure sociale. In ogni caso la sua rilevanza, si è riproposta, con particolare urgenza, ogni volta che la crisi del sistema di valori vigente sollecitava una revisione o rifondazione degli stessi.

Ma proprio questo riproporsi di “urgenze sociali” ci deve ricordare che l'etica, avendo per materia le virtù, ha in primo luogo la finalità di educare dall'interno disposizioni, inclinazioni e tendenze dell'uomo, e non invece la realizzazione di singoli atti, come può accadere per le finalità della Deontologia.

Infatti ... “Una rondine non fa primavera”, è un detto popolare con un passato illustre.

Aristotele, nell'Etica Nicomachea, fissa con queste medesime parole un importante principio: non basta un atto solo a qualificare un uomo, sono le virtù e i vizi (abiti ottenuti con un prolungato e stabile esercizio di libere scelte) che abilitano ad agire bene o male e, quindi, consentono di dare un giudizio di eticità.

La virtù si distingue dalla buona azione per il fatto che opera una permanente e profonda conformazione morale di tutto l'essere umano.

Secondo Aristotele, le virtù dell'uomo costituiscono la base delle norme che devono guidarne la condotta. Ogni regola o codice morale viene dopo la virtù.

Un mero calcolo di “costi e benefici” non è dunque sufficiente a configurare la moralità di un'azione. Si richiedono virtù che attuino il bene e difendano i valori su cui è fondata una società libera e giusta, e di conseguenza principi morali da rispettare nella pratica di ogni singola professione e da cui poi dedurre concrete norme deontologiche che, va detto, possono esigere la rinuncia a vantaggi non soltanto individuali, ma anche corporativi.

In altri termini, è fondamentale sottolineare la sostanziale differenza che intercorre, per le finalità che si propongono, tra quella che abbiamo chiamato “deontologia della transazione”, indirizzata alle più utilitaristiche convenzioni, e un'etica del lavoro professionale ancorata alle virtù che mira alla stabilità e alla forza morale del singolo uomo nello svolgimento ordinario della sua attività.

Se si guarda al sistema fiscale da questa prospettiva, forse si possono immaginare premi piuttosto che incentivi, perché la differenza fondamentale tra incentivo e premio è culturale. Il premio riconosce la virtù ma non la crea, mentre l'incentivo crea il comportamento che non ci sarebbe senza l'incentivo stesso.

Quanto ho appena detto può forse valere come stimolo al legislatore. Ma noi, intanto, cosa

possiamo fare?

Tanto per cominciare, ci dobbiamo fare alcune domande, dobbiamo fare la “rivisitazione dell’esperienza” di cui parlavo prima: che domani prepariamo ai giovani? Il domani si semina oggi. Ma con quale concime? Che modello di vita proponiamo oggi, ai giovani della nostra società?

Domande che ci suggeriscono, forse, risposte sconfortanti.

Senza voler negare quello che innumerevoli uomini e donne fanno nella vita privata e nella professione, mi pare di poter constatare che ci sia tuttavia un chiaro e pubblico deprezzamento dello sforzo fattivo, del lavoro per il bene comune.

In queste condizioni, quanto è difficile per i giovani apprezzare la qualità, comprendere il valore sociale del lavoro professionale, delle responsabilità civiche, intenderne il significato umanizzante?

Non è facile oggi rendersi conto della grandezza e della dignità della libertà autentica che è tutt’altro che fantasia arbitraria ma consiste piuttosto nel poter fare responsabilmente quello che si deve fare.

E tuttavia, io so, anche per il lavoro universitario che faccio, che c’è un gran numero di giovani che portano in sé un immenso potenziale di generosità, di coraggio, di vero bisogno di verità, di passione, di assoluto.

Essi sono alla ricerca di modi e di luoghi dove possano contribuire a guarire le ferite di una società malata. Essi intuiscono che i beni più preziosi sono invisibili e che la sanità interiore, l’amicizia, la fraternità, l’autorevolezza, l’apprezzamento non si comprano né si vendono, mentre avvertono intorno a loro, una pervasiva assenza di coscienza.

E chiedono cosa sia successo, perché stiamo ignorando la bellezza di relazionarsi senza paura gli uni con gli altri. Il Papa Benedetto XVI, nell’omelia del giorno di Pentecoste del 2012, sottolineò: “Ma non ci accorgiamo che stiamo rivivendo la stessa esperienza di Babele? Non sembra forse serpeggiare un senso di diffidenza, di timore reciproco, fino a diventare persino pericolosi l’uno per l’altro?”

Ecco, forse proprio questo manca per un’efficace *tax compliance*, la fiducia negli altri, la

consapevolezza che solo tutti insieme (contribuenti, commercialisti, amministrazione finanziaria, guardia di finanza e, perché no, il convitato di pietra, il legislatore) potremo rimettere il timone sulla retta via.



STABILE ORGANIZZAZIONE: ATTIVITÀ PREPARATORIE E AUSILIARIE

*Massimiliano Giorgi**

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nozione e gli elementi costitutivi della stabile organizzazione. – 2.1. L'esclusione della stabile organizzazione in caso di attività preparatorie o ausiliarie.

1. Premessa

La risoluzione n. 4/E resa dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2017 offre lo spunto per analizzare gli elementi costitutivi della "stabile organizzazione" ed i casi in cui una sede fissa d'affari non configura una stabile organizzazione.

L'Agenzia delle entrate, nella citata risoluzione n. 4/E, afferma, infatti, che, in forza dell'art. 5, paragrafo 4, lett. a), del modello di convenzione OCSE e dell'art. 162, comma 4, lett. a), del TUIR, un centro di immagazzinamento e di distribuzione non configura, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, una "stabile organizzazione" dell'impresa non residente che ne ha la disponibilità qualora presso il medesimo centro risultino *«depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà»* della medesima impresa.

Viceversa, continua l'Agenzia delle entrate, una stabile organizzazione si configurerebbe nel caso in cui il soggetto non residente *«svolgesse anche attività di "deposito, di esposizione o di consegna di merci" di proprietà di altre imprese»*, anche se appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, con la conseguenza che l'esclusione della stabile organizzazione presuppone *«la circostanza che tutte le operazioni di cessione di prodotti finiti che [l'impresa non residente] intende realizzare siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa [impresa] abbia la disponibilità»*.

L'Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, come il positivo verificarsi della fattispecie astratta recata dall'art. 5, paragrafo 4, lett. a), del modello di convenzione OCSE e dall'art. 162, comma 4, lett. a), del TUIR esiga che presso la sede fissa d'affari posseduta in Italia *«non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di "deposito, di esposizione o di consegna di merci", quale ad esempio l'attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti [dell'impresa non residente]»*¹.

¹ L'Agenzia delle entrate, preso atto che il soggetto istante precisava che il centro di immagazzinamento costituisce uno spazio autorizzato ad essere utilizzato come deposito fiscale, deposito doganale e deposito IVA, precisava che anche *«[l]e attività di disbrigo delle formalità doganali e IVA si considerano [...] come strettamente connesse a quelle di "deposito, di esposizione o di consegna di merci"»* e che *«[l]e attività di estrazione dal deposito, spedizione e trasporto dei prodotti ai distributori d[ell'impresa non residente] nel mondo rientrano nell'attività di "consegna di merci" di cui alla lett. a) del paragrafo 3»*.

2. La nozione e gli elementi costitutivi della stabile organizzazione

La definizione della nozione di stabile organizzazione è contenuta nell'art. 162 che, come noto trae origine dall'art. 5 del Modello di convenzione elaborato dall'OCSE². Sia la normativa interna³ che quella convenzionale⁴ distinguono tra stabile organizzazione materiale e stabile organizzazione personale; tale distinzione da un lato ruota attorno al Fixed Place of Business, caratterizzante soltanto la prima tipologia di stabile organizzazione, e dall'altro sullo svolgimento diretto od indiretto dell'attività di impresa⁵.

La stabile organizzazione materiale, infatti, si configura quando il non residente opera in un Paese attraverso una sede fissa dotata di una autonomia funzionale, mentre quella personale si configura quando il non residente opera in un Paese non attraverso una sede fissa, ma attraverso un agente che agisce in nome e per conto del non residente con il potere di obbligarlo.

Per quanto riguarda la stabile organizzazione materiale è, quindi, necessario, affinché se ne possa affermare l'esistenza, che il non residente abbia la disponibilità di un luogo fisso d'affari

² Sulle differenze della norma interna rispetto allo schema di riferimento si veda, E. DELLA VALLE, *Contributo allo studio della stabile organizzazione nel sistema di imposizione sul reddito*, Roma, 2004, pag. 55 e ss.

³ Nella Dottrina interna, sul concetto di stabile organizzazione, si vedano: E. CERIANA, *Stabile organizzazione e imposizione sul reddito*, in *Diritto e Pratica tributaria*, 1995, pagg. 657 e ss.; G. C. CROXATTO, *Reddito d'impresa nelle convenzioni internazionali*, Relazione al Convegno IPSOA, Milano, 1979; M. DEL GIUDICE, *La stabile organizzazione: la nozione di stabile organizzazione nel diritto interno, nel diritto convenzionale e nelle Convenzioni stipulate dall'Italia*, Roma, allegato alla rivista "Il Fisco" n. 45 del 2008; E. DELLA VALLE, *La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir*, in *Rassegna tributaria*, n. 5 del 2004, pagg. 1597 e ss.; E. DELLA VALLE, *Contributo allo studio della stabile organizzazione nel sistema di imposizione sul reddito: profili di diritto interno*, Roma, 2004; A. FANTOZZI, A., *La stabile organizzazione*, in *Rivista di diritto tributario*, 2013, I, pagg. 97 e ss.; A.M. GAFFURI, *Le ipotesi negative di stabile organizzazione. Spunti problematici e sviluppi interpretativi*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2015, I, pagg. 206 e ss.; F. GALLO, *Contributo all'elaborazione del concetto di "stabile organizzazione" secondo il diritto interno*, in *Rivista di diritto finanziario*, 1985, I, pagg. 387 e ss.; A. LOVISOLO, *Il concetto di stabile organizzazione nel regime contro la doppia imposizione*, in *Diritto e Pratica tributaria*, I, 1983, pagg. 1132 e ss.; L. PERRONE, *La stabile organizzazione*, in *Rassegna tributaria*, n. 3 del 2004, pagg. 794 e ss.; M. PIAZZA, *Guida alla fiscalità internazionale*, Il Sole 24 Ore, 1997, pag. 116; F. TUNDO, *Stabile organizzazione personale e determinazione del reddito secondo le recenti direttive OCSE*, in *Rassegna tributaria*, n. 5 del 2011, pagg. 305 e ss.; V. UKMAR – G. CORASINITI – P. DE' CAPITANI DI VIMERCATE, *Diritto tributario internazionale*, Padova, 2009, pagg. 161 – 164 e P. VALENTE, *La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011*, in *Il Fisco*, n. 42 del 2011, pagg. 1 e ss.

⁴ Nella Dottrina internazionalistica, sul concetto di stabile organizzazione, si vedano: D. ROACH, *The "Management Services" Permanent Establishment*, in *Bulletin International Bureau of Fiscal Documentation*, Amsterdam, luglio-agosto 1995 e A. A. SKAAR, *Subject to what conditions will the provisions of services constitute a P.E.?*, Report to the Seminar A – OECD Model Convention, 1997 and Beyond, IFA Congress, New Delhi, 1997.

⁵ Sul punto si vedano per tutti, F. GALLO, *Il concetto di stabile organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia imposizione*, in *Diritto e Pratica tributaria*, I, pagg. 1130 e ss.; E. CERIANA, *Stabile organizzazione e imposizione sul reddito*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1995, I, pag. 666.

in quel paese che sia presente nello stesso con una certa continuità e che lì svolga una attività economica astrattamente idonea alla produzione di un reddito⁶.

Tre sono, dunque, gli elementi richiesti anche in ambito convenzionale, affinché possa configurarsi una stabile organizzazione materiale; tali elementi che possono essere definiti come oggettivi, soggettivi e funzionali⁷.

La dottrina internazionalistica, nel pragmatismo che la distingue, ha, infatti, ricostruito la nozione di stabile organizzazione su evidenze empiriche ed ha individuato gli elementi qualificanti una stabile organizzazione in elementi oggettivi, elementi soggettivi ed elementi funzionali.

Gli elementi oggettivi riguardano i criteri di individuazione del luogo, fisso o meno, in cui l'attività viene svolta.

Gli elementi soggettivi riguardano il collegamento del soggetto con il luogo di svolgimento dell'attività ed il periodo in cui tale collegamento si manifesta.

I primi due elementi non sono di per sé sufficienti per l'identificazione di una stabile organizzazione, ma sono condizionati da un elemento funzionale consistente nel tipo di attività svolta nel luogo fisso; attività che deve essere astrattamente idonea alla produzione di un reddito; tali elementi, in ambito internazionale, sono verificati attraverso l'utilizzo di *Tests*, normalmente sei, raggruppati in tre categorie⁸.

L'elemento oggettivo necessario per configurare una stabile organizzazione deve consistere in una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilità, nell'ambito della quale possano essere redatti contratti o prese decisioni amministrative, struttura che sia quindi idonea a rendere possibile in modo autonomo l'esercizio dell'attività economica; il luogo fisso può essere costituito non soltanto dalla disponibilità di un bene immobile, ma possa essere anche costituito da un bene mobile, purché nella disponibilità nel non residente⁹.

⁶ Sul punto si veda P. ADONNINO, *L'individuazione della stabile organizzazione e la prova della sua esistenza*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1998, II, 105, ma anche A.A. SKAAR, *Permanent Establishment*, Kluwer, Deventer, 1991.

⁷ P. ADONNINO, *L'individuazione della stabile organizzazione e la prova della sua esistenza*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1998, II, 105.

⁸ I *Tests* sono: il *Place of Business Test* ed il *Location Test*; il *Right of use Test* ed il *Permanence Test*; il *Business Activity Test* ed il *Business Connection Test*.

Gli elementi oggettivi possono essere verificati attraverso il *Place of Business Test* ed il *Location Test*.

Gli elementi soggettivi possono essere verificati attraverso il *Right of use Test* ed il *Permanence Test*.

Gli elementi funzionali possono essere verificati attraverso il *Business Activity Test* ed il *Business Connection Test*.

⁹ Commentario Ocse, (5) 2. Sul punto si veda, A.A. SKAAR, *Permanent Establishment*, Kluwer, Deventer, 1991, 119-120; K. VOGEL, *Double Taxation Conventions*, Kluwer, Deventer, 1996, 285-286.

L'elemento soggettivo è stato identificato nella presenza umana, seppure con qualche eccezione; ad esempio, può essere considerata una stabile organizzazione costituita da una installazione completamente automatizzata come una macchina distributrice¹⁰.

Perché possa essere configurata una stabile organizzazione in una struttura in Italia è infatti, necessario che essa «sia idonea a costituire punto di riferimento "attivo" riguardo alla produzione in Italia del reddito d'impresa» e che se si applica detto concetto «ai casi limite del semplice possesso in Italia di immobili locati non strumentali o, a volte, anche non strumentali, ma non produttivi in Italia di reddito autonomo – come possono essere i depositi aero-portuali, i tratti di oleodotti od elettrodotti che trasportano energia o combustibile dall'estero in Italia – si può agevolmente rilevare come riguardo a tali cespiti venga a mancare il suddetto requisito della strumentalità "attiva" e cioè della loro attitudine a concorrere autonomamente alla produzione in Italia del reddito di impresa»¹¹.

La rilevanza delle installazioni che rendono autonomamente possibile l'attività è stata, peraltro, diversamente valutata nei diversi ordinamenti; nella giurisprudenza tedesca, ad esempio, è stato considerato stabile organizzazione un oleodotto, in quanto tale installazione era suscettibile di rendere autonomamente possibile l'attività produttiva di reddito¹², mentre nella prassi, amministrativa e giurisprudenziale, italiana si è escluso, ad esempio, che il semplice possesso di un immobile od anche la sua locazione potessero configurare una stabile organizzazione¹³.

La presenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo non è, tuttavia, ancora sufficiente, perché possa configurarsi l'esistenza di una stabile organizzazione. È, infatti,

¹⁰ F. GALLO, *Contributo all'elaborazione del concetto di «stabile organizzazione» secondo il diritto interno*, in *Rivista di Diritto Finanziario*, 1985, I, pag. 391.

¹¹ F. GALLO, *Contributo all'elaborazione del concetto di «stabile organizzazione» secondo il diritto interno*, in *Rivista di Diritto Finanziario*, 1985, I, pag. 394.

¹² Sul punto si veda, S. MAYR, *L'oleodotto quale ipotesi di stabile organizzazione*, in *Corriere Tributario*, 1997, 1905 e ss.; FIORELLI-SANTI, *Specificità del concetto di stabile organizzazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Rassegna Tributaria*, 1998, pag. 382.

¹³ Sul punto si veda, Ris. Min., 13 Dicembre 1989, n° 460196, in *Banca Dati Ipsa*, in cui si è affermato che "per l'esistenza di una stabile organizzazione occorre la effettiva istituzione di una autonoma e funzionale struttura nazionale rispetto alla società estera. L'autonomia deve manifestarsi sia sul piano gestionale che sul piano contabile e deve costituire sul piano imprenditoriale una entità economica operativa dotata di autonomia di gestione, non essendo sufficiente che la installazione produca comunque una qualche attività per l'impresa", e che "la struttura immobiliare non sembra, quindi, concretizzare una stabile organizzazione, trattandosi di un bene patrimoniale non avente distinzione organizzativa e contabile dalla casa madre". Si veda anche Ris. Min., 1 Febbraio 1983, n° 9/2398, *Ibid.*, in cui si afferma che "non sembra che il possesso in Italia da parte di una società non residente di un immobile, concesso in locazione, possa integrare l'esistenza di una stabile organizzazione". In tal senso anche Ris. Min., 1 febbraio 1983, n° 9/2398, e Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, Ris. 31 luglio 1995, n° 128315,

In giurisprudenza, Corte di Cassazione, sentenza 27 novembre 1987, n. 8815, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1988, II, 1468, con nota di N. LANteri, *Anstalt, possesso di immobile in Italia e stabile organizzazione*.

necessaria anche la presenza dell'elemento funzionale e cioè che attraverso la sede fissa ci sia del personale che svolga una attività economica, una *Business Activity*, astrattamente idonea alla produzione di un reddito¹⁴.

2.1. L'esclusione della stabile organizzazione in caso di attività preparatorie o ausiliarie

L'art. 5 del modello di convenzione OCSE e l'art. 162 del TUIR (così come generalmente anche l'art. 5 delle varie convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi stipulate dall'Italia) contengono un'elencazione, definita anche *Positive List*, dei *Place of Business* che costituiscono *prima facie* una stabile organizzazione, in relazione all'attività esercitata¹⁵ e dei luoghi che, invece, non determinano necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione (la cosiddetta *Negative List*)¹⁶. Con riguardo a tale ultima elencazione, si esclude che una sede fissa di affari possa essere considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere

¹⁴ Si veda Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza 27 novembre 1987, n. 8820; Corte di Cassazione, sez. tributaria, 25 luglio 2002, n. 10925.

Il Commentario all'art. 5 del modello di convenzione OCSE, pur dando atto che la produzione di un reddito non si trova fra le specifiche previsioni dell'art. 5, evidenzia che fra le caratteristiche della stabile organizzazione per quanto riguarda l'attività possa trovare posto anche quella che si debba trattare di attività produttiva, che contribuisce cioè a creare il reddito dell'impresa.

Sull'elemento in esame, si veda A. LOVISOLO, *Il concetto di stabile organizzazione nel regime contro la doppia imposizione*, in *Diritto e Pratica tributaria*, I, 1983, pagg. 1135.

¹⁵ Nel Commentario al modello OCSE si ritiene che le attività indicate nell'elenco diano luogo ad una stabile organizzazione qualora concorrono altri requisiti. I rappresentanti italiani hanno fatto annotare una riserva per la quale l'esercizio dell'attività in questione deve essere ritenuto comunque costituire stabile organizzazione. Sulla valenza dell'elezione convenuta nell'art. 5 del modello di convenzione OCSE, si veda E. CERIANA, *Stabile organizzazione e imposizione sul reddito*, in *Diritto e Pratica tributaria*, 1995, pag. 668.

¹⁶ Sul tema cfr. A.M. GAFFURI, *Le ipotesi negative di stabile organizzazione. Spunti problematici e sviluppi interpretativi*, in *Diritto e Pratica tributaria*, n. 2 del 2015, pag. 10205; E. DELLA VALLE, *La stabile organizzazione*, in *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, a cura di F. TESAURO, Zanichelli, Bologna, 2006, pagg. 905 e ss.; A. LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, in *Diritto Tributario Internazionale*, a cura di V. UKMAR – G. CORASINITI – P. DE' CAPITANI DI VIMERCATE, Cedam, Padova, 2005, pagg. 439 e ss.

preparatorio o ausiliario»¹⁷.

È quindi normativamente introdotto il concetto di natura preparatoria o ausiliaria dell'attività svolta presso la sede fissa d'affari, che richiede delle precisazioni¹⁸.

Il carattere preparatorio o ausiliario delle attività svolte presso il luogo fisso d'affari deve essere valutato rispetto all'attività produttiva di redditi, con l'effetto l'attività preparatoria o ausiliaria rilevante nella logica della stabile organizzazione è quella che si pone in rapporto di complementare necessità ai fini della produzione del reddito stesso, che vi concorre quale elemento necessario.

Si pensi, per restare al caso oggetto della risoluzione n. 4/E del 2017, all'attività di deposito, di esposizione o di consegna di merci (specificamente indicata nella lett. a) dell'art. 5, paragrafo 4, del modello di convenzione OCSE e nella lett. a) del comma 4 dell'art. 162 del TUIR) o, ancora, alla concessione della licenza di fabbricazione di un bene nella quale il concedente si riserva il diritto di indicare, tramite propri rappresentanti nel paese del concessionario, alcuni elementi necessari alla produzione del bene ovvero si riserva il diritto di effettuare ricerche ai fini della identificazione di tali elementi da indicare al concessionario od altre attività similari.

Trattasi di attività in assenza delle quali l'attività principale, produttrice di reddito, non potrebbe concretarsi¹⁹.

¹⁷ Si veda Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 25 maggio 2002, n. 7682; e sentenza 7 marzo 2002, n. 3368.

¹⁸ Cfr. D. AVOLIO, *Stabile organizzazione e attività "preparatorie" e "ausiliarie": cosa cambia per le imprese con il BEPS*, in *Il fisco*, n. 14 del 2016, pag. 1-1348, ove si precisa che "La questione che si è posta nel tempo è se tale elencazione debba assumere valore assoluto o se, per ognuna delle attività elencate alle lett. da a) a d), debba comunque ricorrere il carattere preparatorio o ausiliario. [...] Nell'ambito del Progetto BEPS l'OCSE ha invece deciso di andare nella direzione di modificare l'attuale formulazione dell'art. 5 del Modello OCSE, in disparte quello che fosse l'originario proposito, con una disposizione di chiusura in forza della quale tutte le attività elencate al paragrafo 4 dell'art. 5, per potere garantire la non sussistenza di una stabile organizzazione, debbono avere carattere preparatorio" o "ausiliario. (Così, in particolare, si esprime la clausola di chiusura in commento: «*provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character*»)".

In buona sostanza, da una disapplicazione "automatica" si passa ora a una valutazione di tipo casistico, con il portato che la stessa elencazione contenuta all'art. 5, paragrafo 4, del Modello OCSE avrebbe una finalità meramente esemplificativa"; L. BOSCO – C. SANNA, *La nozione di stabile organizzazione nell'imposizione diretta: il BEPS Action 7 e la Raccomandazione 2016/136*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 4 del 2016, pagg. 117 e ss; P. SELLA, *Le attività preparatorie ed ausiliarie nel progetto BEPS dell'Ocse*, in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, n. 8-9 del 2015, pag. 10.

¹⁹ Nel caso in questione il contribuente nega la presenza di una stabile organizzazione in Italia, ex articolo 162 del TUIR, in quanto i locali in cui la merce di BETA viene custodita e distribuita per la vendita nei vari mercati di competenza costituiscono un mero centro di immagazzinamento e distribuzione merci utilizzato come deposito ai fini delle accise, come deposito doganale e, infine, come deposito IVA; conseguentemente, ne deriverebbe, l'assenza di una stabile organizzazione in virtù della circostanza che in tale luogo si svolgono esclusivamente attività per la società estera BETA, che tali attività sono svolte nel suo esclusivo interesse, e che le medesime si configurano come ausiliarie rispetto all'attività economica principale della società.

Nelle attività ausiliarie si deve, quindi, distinguere tra quelle che sono funzionali alla produzione del reddito (contribuzione alla definizione degli standard di produzione, reperimento dei materiali, controllo dell'utilizzo dei materiali forniti dal non residente) da altre attività che non sono funzionali alla produzione del reddito e che, quindi, non contribuiscono all'identificazione della stabile organizzazione.

Tra le attività non funzionali alla produzione del reddito si devono annoverare quelle tese al controllo della corretta esecuzione del contratto stipulato dal non residente, inclusi quei controlli necessari a verificare il corretto adempimento delle pattuizioni contrattuali, tra cui particolare rilevanza ha la corresponsione del corrispettivo.

Altri due aspetti importanti da chiarire, come del resto precisato anche dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione in commento, è che affinché non sussista la stabile organizzazione le attività preparatorie o ausiliarie devono essere le uniche attività svolte dalla sede fissa d'affari e devono essere svolte esclusivamente per l'impresa non residente che ha la disponibilità della medesima sede e non anche per altre imprese, pure se appartenenti al medesimo gruppo societario.

Con riferimento al primo dei suddetti aspetti, pertanto, si deve concludere che se la sede fissa d'affari che un soggetto non residente dispone in Italia non svolge solo attività preparatorie e ausiliarie a quella di produzione del reddito allora essa rientra a pieno titolo nella

Nella risoluzione in commento vengono accolte le motivazioni giuridiche del contribuente e viene esclusa la presenza di una sede d'affari del soggetto BETA in Italia, sia sotto il profilo materiale che personale, dando particolare rilievo proprio alla circostanza che il centro di immagazzinamento effettua un'attività ausiliaria e preparatoria della società estera e nell'esclusivo interesse della stessa.

La conclusione a cui è giunta l'Amministrazione Finanziaria è coerente con la disciplina OCSE la quale, dopo aver definito in positivo il concetto di stabile organizzazione, (primi tre paragrafi dell'art. 5 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni) elenca, nel paragrafo 4, dell'art. 5, una serie di ipotesi in cui si ritiene non esistente alcuna sede fissa d'affari (in tal senso anche l'art. 162, comma 4, del TUIR), tra cui, in particolare, *"l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa"*.

La ratio di tali esclusioni è individuata, nei paragrafi 23 e 24 del commentario OCSE all'articolo 5, nel carattere preparatorio ed ausiliario delle suddette operazioni che non costituiscono di per sé stesse una parte essenziale e significativa dell'attività della "casa madre"; la soccombenza di tali attività rispetto all'attività economica principale del soggetto estero si traduce, difatti, nella circostanza che le medesime non hanno la capacità in sé di generare reddito autonomo. *(To a considerable degree it limits that definition and excludes from its rather wide scope a number of forms of business organisations which, although they are carried on through a fixed place of business, should not be treated as permanent establishments. It is recognised that such a place of business may well contribute to the productivity of the enterprise, but the services it performs are so remote from the actual realisation of profits that it is difficult to allocate any profit to the fixed place of business in question. Examples are fixed places of business solely for the purpose of advertising or for the supply of information or for scientific research or for the servicing of a patent or a know-how contract, if such activities have a preparatory or auxiliary character. 24. It is often difficult to distinguish between activities which have a preparatory or auxiliary character and those which have not. The decisive criterion is whether or not the activity of the fixed place of business in itself forms an essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole. Each individual case will have to be examined on its own merits).*

qualificazione giuridica di "stabile organizzazione" ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. In tal senso, oltre alla meno recente risoluzione del Ministero delle Finanze, risoluzione n. 12/533 del 21 luglio 1983²⁰, si esprime il punto 30 del paragrafo 4 del Commentario all'art. 5 del modello di convenzione OCSE²¹.

Anche con riferimento al secondo aspetto, vi è una precisa presa di posizione del Commentario all'art. 5 del modello di convenzione OCSE, laddove, nel punto 28, osserva che le attività preparatorie o ausiliarie devono essere svolte solamente per conto dell'impresa non residente alla quale appartiene la sede fissa di affari e non anche per conto di altre imprese. Le attività preparatorie e ausiliarie sono rilevanti anche per la stabile organizzazione personale: l'art. 162 del TUIR al comma 6 prevede, infatti, sia configurabile una stabile organizzazione soltanto quando l'agente, residente o non residente, conclude abitualmente in nome dell'impresa non residente contratti nel territorio dello stato "contratti diversi da quelli di acquisto di beni".

²⁰ In cui si legge che «per non contravvenire allo spirito della normativa in argomento che dispone la non configurabilità dell'esistenza di una stabile organizzazione limitatamente a quelle sedi fisse di affari che svolgono solamente operazioni preparatorie o ausiliarie per conto della casa madre. Ne consegue quindi che qualora tale condizione di esclusività non è compiutamente assoluta, la sede fissa perde la sua caratteristica di ausiliarità pura per assumere invece la qualificata struttura di stabile organizzazione e quindi di soggetto produttore di reddito».

²¹ Il punto 30 del paragrafo 4 del Commentario all'art. 5 del modello di convenzione OCSE precisa che «Una sede fissa d'affari che utilizzi entrambe le attività sia quelle che costituiscono eccezione (paragrafo 4) sia altre va considerata una stabile organizzazione e tassata con riguardo ad entrambe le tipologie di attività. Questo, per esempio, è il caso di un negozio mantenuto per l'esposizione dei beni e per le vendite».



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



OSSERVATORIO ECONOMICO

Roma, 15 febbraio 2017

OSSERVATORIO ECONOMICO

GENNAIO 2017

Tommaso Di Nardo Gianluca Scardocci Paola Samà



A cura della

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



INDICE

Sommario	3
quadro economico generale	4
Quadro Macroeconomico e Pil Italia	7
Previsioni economiche	7
Indicatori Economici	9
Indice PMI italiano	10
Indice PMI Euro	11
Clima di fiducia	12
Congiuntura	13
Occupazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Partite iva – aperture mensili – dicembre	14
Entrate tributarie mensili -Novembre	15
Debito pubblico - novembre	16
Prestiti bancari e sofferenze - dicembre.....	17



SOMMARIO

LIEVE RAFFORZAMENTO DELLA CRESCITA

Dopo il +1% fatto registrare dal Pil italiano nel 2016, si comincia a parlare di rafforzamento della congiuntura economica anche per i dati positivi del settore manifatturiero a cui si associano il miglioramento del potere di acquisto delle famiglie e l'incremento degli investimenti. La ripresa italiana in corso resta mediocre se confrontata con quelli degli altri principali paesi europei e mostra l'esistenza di un gap sistematico che ancora rimane nonostante le ultime riforme governative.

Per l'anno in corso le previsioni restano modeste e inferiori all'1%, la più alta è l'ultima rilasciata dalla Commissione europea il 13 febbraio: +0,9%. La più bassa, invece, è stata rilasciata il 17 gennaio dal Fondo Monetario Internazionale: +0,7%. Lo stesso Fondo, nel consegnare le stime invernali della crescita economica, ha assegnato all'Italia una revisione al ribasso di 0,2 punti per il 2017 e di 0,3 punti per il 2018 rispetto, invece, a revisioni al rialzo di un decimo di punto per la Germania e per la Spagna.

Sul fronte congiunturale, gli indici di fiducia italiani mostrano andamenti divergenti e in prevalenza negativi ad eccezione della fiducia delle imprese che recupera terreno su tutti i fronti tranne che nelle imprese del commercio. Molto negativi appaiono, invece, i dati relativi alle nuove aperture di partite Iva, crollati a dicembre del 38% e diminuiti nel 2016 del 3,3% rispetto al 2015.

Il debito pubblico è cresciuto a novembre dello 0,2% su ottobre e dello 0,3% su novembre 2015. I prestiti bancari sono aumentati a dicembre dello 0,8% su novembre e sono diminuiti del 3,3% su dicembre 2015. Le sofferenze bancarie sono aumentate dello 0,9% in termini congiunturali e dello 0,1% in termini tendenziali. Il tasso di sofferenze bancarie è stabile a 8,6% (era 7,3% a dicembre 2015), quello delle società non finanziarie è pari a 18,1% (era 17,8% a dicembre 2015).



QUADRO ECONOMICO GENERALE

INDICATORE	VALORE	VAR. % (PERIODO ANNO PRECED.)	
Pil (mld. € 2016)	1.672	0,8	
Deficit (mld. € 2016)	-40	-2,4	
Debito pubblico (mld. € 2016)	2.220	132,8	
Pressione fiscale (mld. € 2016)	712	42,6	
Fiducia dei Consumatori (indice generale ISTAT Gennaio)	108,8	-9,6	
Fiducia delle Imprese (indice generale ISTAT Gennaio)	102,5	+1,4	
Composite Leading Indicator (CLI) (indicatore Oecd Dicembre)	100,1	-0,03	
Economic Sentiment Indicator (ESI) (indicatore Eurostat Gennaio)	105,6	+1,3	
Purchasing Manager Index (PMI) (indice Markit Dicembre)			
○ Manufacturing	53,0	-0,2	
○ Services	52,4	+0,1	
Produzione Industriale (indice Novembre)	94,7	+2,7	
Produzione Costruzioni (indice Novembre)	67,3	-1,7	
Commercio al dettaglio (indice Novembre)	94,9	-0,4	
Fatturato dell'industria (indice Novembre)	101,5	+3,5	
Esportazioni Area Euro (mln. € Novembre)	19.920	0,02	
Disoccupazione (Tasso, Dicembre)	12	+0,1	
Disoccupazione (15-24) (Tasso, Dicembre)	40,1	+1,9	
Inflazione (NIC) (Tasso, Dicembre)	0,5	--	
Assunzioni a tempo indeterminato (Gennaio-Novembre, dati INPS)	1.145.590	-32,3	
Occupati totale (Stock Dicembre, dati ISTAT)	22.783 mgl.	+1,1	
○ Dipendenti	17.394 mgl.	+1,6	
○ Independenti	5.388 mgl.	-0,4	
Partite Iva (2016, MEF)		<u>Dic.</u>	<u>Gen-Dic.</u>
○ Aperture totali	25.616	-37,5	-3,3
○ Società di persone	2.103	-3,7	-7,4
○ Società di capitali	8.876	-11,3	-0,7
○ Persone fisiche	14.360	-49,4	-4,3
Imposte totali (mln. €, Gennaio-Novembre 2016, MEF)			
○ Imposte dirette	449.950	1,7	
○ Imposte indirette	222.533	3,1	
○ Tributi locali	179.656	4,8	
	45.761	-14,4	
IRPEF	164.806	2,3	
IRES	34.775	5,8	
IVA	106.823	4,8	
IRAP	21.576	-22,7	
Prestiti totali (mln. € novembre 2016)	2.342.144	-3,3	
Sofferenze totali (mln. € novembre 2016)	200.869	+0,1	
Sofferenze su prestiti società non finanziarie (rapporto nov.)	18,1	17,8	

Elaborazioni FNC su dati Istat, Markit,, Oecd, Eurostat, Inps, Mef, Banca d'Italia.



Quadro macroeconomico e previsioni economiche 2016-2017-2018.

Nell'ultimo trimestre 2016, l'economia italiana è andata meglio del previsto e ha messo a segno una crescita congiunturale dello 0,2% portando il tasso di crescita tendenziale del Pil a +1,1%. Secondo la stima preliminare del Pil diffusa dall'Istat il 14 febbraio 2017, il Pil italiano nel 2016 è cresciuto dello 0,9% in termini grezzi e dell'1% se si tiene conto degli effetti del calendario. Il dato, leggermente migliore delle attese, relativo al Pil italiano si scontra con i dati più positivi ottenuti dagli altri paesi europei, in particolare Regno Unito (+0,6% e +2,2%) e Francia (+0,4% e +1,1%).

Analisi congiunturale. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) calcolato dalla Commissione europea nel mese gennaio è aumentato in Italia registrando il valore di 105,6 in crescita di 1,4 punti rispetto al mese di dicembre. Il Composite Leading Indicator italiano (CLI) calcolato dall'Oecd in dicembre, si attesta al valore di 100,1.

L'indice Markit Pmi (*PurchasingManagers' Index*) sul manifatturiero italiano di gennaio è in discesa rispetto a dicembre di 0,2 punti percentuali, attestandosi a 53. L'indice Pmi sui servizi, invece, sempre a gennaio è aumentato di 0,1 punti arrivando fino a 52,4.

L'indice Markit Pmi dell'eurozona continua a segnare un valore in crescita in gennaio attestandosi nel manifatturiero a 55,2 (+0,3%), mentre è stabile nei servizi a 53,7 (0,0%). L'indice tedesco invece sale nel manifatturiero di 0,8 punti (56,4) mentre continua a seguire il trend di dicembre con un altro calo nei servizi di 0,9 punti (53,4).

A dicembre, il clima di fiducia dei consumatori scende a 108,8 ed il livello tendenziale continua a riportare un calo pari al 9,6%. La componente economica, dopo aver mostrato nel mese precedente un miglioramento, nell'ultimo mese è significativamente calata portandosi a 124,8. La fiducia delle imprese torna ad aumentare sia in termini congiunturali (+2,3) che tendenziali (+1,4). Tra le componenti delle imprese si registra un miglioramento nelle imprese delle costruzioni, in quelle dei servizi ed in quelle manifatturiere; le imprese del commercio sono le uniche a diminuire in termini congiunturali ma non in termini tendenziali.

Nel mese di dicembre, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un incremento dello 0,4% su base mensile e dello 0,5% su base annuale.

A novembre la produzione industriale si è incrementata dello 0,7%, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra anch'esso un aumento (+1,3%). Le vendite al dettaglio registrano, invece, una diminuzione congiunturale di 0,7 punti continuando a confermare l'andamento non performante evidenziato nei mesi precedenti. Nell'industria si rileva un aumento congiunturale del 2,4% nel fatturato e dell'1,5% negli ordinativi. I flussi commerciali con l'estero nei paesi sia Ue che extra-Ue registrano un incremento seppur lieve a livello congiunturale e tendenziale.

Partite Iva. Nel mese di dicembre 2016 sono state aperte 25.616 nuove partite Iva. In termini tendenziali si registra una flessione del 37,5%. Rispetto al mese di dicembre 2015 si rileva un calo del 49,4% nelle persone fisiche del 3,7% nelle società di persone e dell'11,3% per le società di capitali. Nell'arco dei dodici mesi dell'anno, le nuove aperture di partite Iva sono diminuite del 3,3% e sono state pari a 502.381. Per la prima volta il calo ha interessato anche le società di capitali (-0,7%), più accentuato il calo per le società di persone (-7,4%) e per le persone fisiche (-4,3%). In base alla classificazione per settore produttivo il commercio continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite Iva (25,3% del totale), seguito dall'agricoltura (12%) e dagli alloggi e ristorazione (10,7%). La ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile con il



63% di aperture di partite Iva da parte di soggetti di sesso maschile. Circa il 43% degli avviamenti è riferito a giovani di età inferiore ai 35 anni ed il 20% di coloro che hanno aperto una partita Iva in novembre è nato all'estero. I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario risultano il 18% del totale (4.630).

Entrate tributarie. Nel periodo gennaio-novembre 2016 le entrate tributarie erariali ammontano a 404.189 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. Al mese di novembre risultano versati 2.050 milioni di euro di canone televisivo che con la vigente normativa risulta versato a partire dal mese di agosto. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 224.533 milioni di euro, in aumento del 3,1% rispetto ai primi undici mesi del 2015. Le entrate IRPEF ammontano a 164.806 milioni di euro (+2,3%) trainate dall'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+7,8%). L'andamento risente sia degli effetti delle disposizioni legislative sul versamento delle imposte, che dell'incremento delle ritenute a titolo di acconto. Il gettito IRES registra un incremento del 5,8% rispetto agli stessi mesi del 2015. Il risultato è dovuto dai versamenti in autoliquidazione e per il potenziamento dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica).

Le imposte indirette ammontano a 179.656 milioni di euro, in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2015. L'IVA prosegue in crescita del 4,8% e l'imposta di registro dell'11,6%, mentre l'imposta di bollo ha un decremento del 5,6% rispetto agli stessi mesi del 2015. Le entrate dell'accisa sui prodotti energetici registrano un calo di periodo dello 0,1%, mentre le accise sul gas aumentano del 20,3%.

L'IRAP registra un decremento di periodo del 22,7%; i tributi locali segnano un -14,4% tra il periodo gennaio-novembre 2016 e lo stesso del 2015.

Debito Pubblico. 2.229,4 miliardi il debito pubblico complessivo a novembre 2016 (in aumento rispetto dello 0,2% su ottobre e dello 0,3% rispetto a novembre 2015) di cui 2.140 miliardi sono a carico delle Amministrazioni centrali (+0,3% su ottobre e +0,6% su novembre 2015) e 89,9 miliardi a carico delle Amministrazioni locali (-0,1% su ottobre e -6,6% su novembre 2015). Il debito delle Regioni a novembre è stabile in termini congiunturali e scende del 10,8% in termini tendenziali. Il debito dei Comuni è diminuito dello 0,6% su ottobre e del 3,1% su novembre 2015.

Prestiti bancari e sofferenze. I prestiti di dicembre registrano un aumento dello 0,8% rispetto a novembre e un calo del 3,3% rispetto a dicembre 2015. I prestiti dell'amministrazione pubblica aumentano dell'1,1% in termini congiunturali con una diminuzione del 3,2% in termini tendenziali. Le imprese registrano un calo a livello tendenziale del 2,2%. Le famiglie consumatrici mostrano un incremento nei prestiti rispetto a novembre (+0,1%) e rispetto a dicembre 2015 (+1,5%). È evidente l'aumento di prestiti per crediti al consumo in termini tendenziali che risulta del 6,5%. A dicembre, le sofferenze totali sono in aumento dello 0,9% su base mensile e dello 0,1% su base annuale. Il "tasso di sofferenza", ovvero il rapporto tra sofferenze e prestiti totali è aumentato a ottobre attestandosi all'8,6%. In particolare, il tasso delle sofferenze verso le imprese (18,1%) e il tasso di sofferenza delle famiglie consumatrici (7,2%) risultano stabili.



QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA

Quadro Macroeconomico 2015-2017

Valori in mld. di euro e in percentuale del PIL

VOCE/ANNO	2015 [^]		2016 [^]		2017 [^]	
PIL Tasso di crescita		0,7%		0,8%		1,0%
PIL	1.642	100,0%	1.672	100,0%	1.704	100,0%
Debito pubblico	2.172	132,3%	2.220	132,8%	2.251	132,2%
Entrate totali PA	784	47,8%	786	47,0%	800	47,0%
Uscite totali PA	827	50,4%	826	49,5%	828	48,7%
Deficit pubblico	-42	-2,6%	-40	-2,4%	-27	-1,6%
Spesa per interessi	68	4,2%	66	4,0%	63	3,7%
Pressione fiscale	712	43,4%	712	42,6%	728	42,8%

Fonte: Conti economici Istat e Mef.

[^]PIL: quadro programmatico, Nota di aggiornamento DEF pubblicata il 27 settembre 2016.


Conti Economici Trimestrali

IV Trimestre 2016 – Stima preliminare

	Valori	Var. cong.	Var. tend.
PIL	393.536	0,2%	1,1%

Fonte: Istat, 14 febbraio 2017

Pil var % tendenziale 2012-2016





PREVISIONI ECONOMICHE

Congiuntura internazionale – Real GDP (PIL reale)

Outlook IMF Gennaio 2017

	2016	2017	2018	Rev. 2017 [^]	Rev. 2018 [^]
World Trade Volume	1,9	3,8	4,1	0,0	-0,1
World Output*	3,1	3,4	3,6	0,0	0,0
Euro Area	1,7	1,6	1,6	0,1	0,0
Cina	6,7	6,5	6,0	0,3	0,0
India	6,6	7,2	7,7	-0,4	0,0
Brasile	-3,5	0,2	1,5	-0,3	0,0
US	1,6	1,9	2,0	0,1	0,2
Giappone	0,9	0,8	0,5	0,2	0,0
Germania	1,7	1,5	1,5	0,1	0,1
Francia	1,3	1,3	1,6	0,0	0,0
Spagna	3,2	2,3	2,1	0,1	0,2
Italia	0,9	0,7	0,8	-0,2	-0,3

IMF, Outlook 16 Gennaio 2017

[^]Differenze su stime precedenti (WEO Ottobre 2016)

Previsioni PIL Italia 2016-2017

Stime del tasso di crescita del Prodotto interno lordo

Data	FONTE	2016	2017
08.04.16	MEF	+1,2	+1,2
12.04.16	Fondo Monetario Internazionale	+1,0	+1,1
17.05.16	ISTAT	+1,1	
01.06.16	OCSE	+1,0	+1,4
06.06.16	Banca d'Italia	+1,1	+1,2
01.07.16	Centro Studi Confindustria	+0,8	+0,6
19.07.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,9	+1,0
15.09.16	Centro studi Confindustria	+0,7	+0,5
21.09.16	OCSE	+0,8	+0,8
Data	FONTE	2017	2018
27.09.16	MEF	+1,2	+1,3
04.10.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,9	--
09.11.16	Commissione europea	+0,9	+0,1
21.11.16	ISTAT	+0,9	--
28.11.16	OCSE	+0,9	+1,0
09.12.16	Banca d'Italia	+0,9	+1,1
14.12.16	Centro Studi Confindustria	+0,8	+1,0
17.01.17	Fondo Monetario Internazionale	+0,7	+0,8
13.02.17	Commissione europea	+0,9	+1,1



INDICATORI ECONOMICI

Indicatore Anticipatore OECD e Economic Sentiment Indicator EUROSTAT Italia

(media di lungo periodo=100)


Time	CLI	Var. %	ESI	Var. %
gen-16	100,9	-0,04	107,7	-1,9
feb-16	100,8	-0,08	106,3	-1,4
mar-16	100,7	-0,09	103,7	-2,6
apr-16	100,6	-0,09	108,4	4,7
mag-16	100,5	-0,10	108,7	0,3
giu-16	100,4	-0,10	104,9	-3,8
lug-16	100,3	-0,09	105,2	0,3
ago-16	100,3	-0,06	103,1	-2,1
set-16	100,2	-0,05	103,5	0,4
ott-16	100,2	-0,02	105,2	1,7
nov-16	100,2	-0,03	104,2	-1,0
dic-16	100,1	-0,03	104,3	0,1
gen-17			105,6	1,3

CLI (Composite Leading Indicator) dati estratti da OECD. ESI (Economic Sentiment Indicator) dati estratti da EUROSTAT.

Nota: L'Indicatore Anticipatore definito Composite Leading Indicator (CLI) è stato designato dall'OECD per anticipare i momenti critici inerenti l'attività economica; viene calcolato per 33 paesi OECD e confronta un insieme di componenti selezionate da un ampio range di indicatori economici di breve periodo. Nel calcolo del CLI italiano si considerano, tra gli altri, indicatori riferiti alla fiducia dei consumatori, agli ordini dell'industria, alle tendenze di produzione e all'inflazione. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) è un indicatore composito calcolato dall'Eurostat e formato da cinque indicatori di fiducia settoriali con diversi pesi: indice di fiducia industriale, di servizi, dei consumatori, edilizio e commercio al dettaglio (gli indicatori ESI e CLI hanno un valore medio di lungo periodo (1990-2015) pari a 100).

Andamento mensile ESI e Pil trimestrale 1996-2016

ESI (sx) Var. PIL (dx)




Elaborazioni su OECD data e Eurostat.



Andamento mensile CLI e Pil trimestrale 1996-2016

CLI (sx) Var. PIL (dx)



Elaborazioni su OECD data e Eurostat.

INDICE PMI ITALIANO

Purchasing Managers' Index (PMI)

(50 = assenza di cambiamenti rispetto al mese precedente)


Time	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %
gen-16	53,2	-2,4	53,6	-1,7
feb-16	52,2	-1,0	53,8	0,2
mar-16	53,5	1,3	51,2	-2,6
apr-16	53,9	0,4	52,1	0,9
mag-16	52,4	-1,5	49,8	-2,3
giu-16	53,5	1,1	51,9	2,1
lug-16	51,2	-2,3	52,0	0,1
ago-16	49,8	-1,4	52,3	0,3
set-16	51,0	1,2	50,7	-1,6
ott-16	50,9	-0,1	51,0	0,3
nov-16	52,2	1,3	53,3	2,3
dic-16	53,2	1,0	52,3	-1,0
gen-17	53,0	-0,2	52,4	+0,1

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti Gennaio 2017 MARKIT

Nota: Il Purchasing Managers' Index (PMI) è un indice calcolato da Markit che fornisce informazioni anticipate del settore privato tramite il monitoraggio di variabili quali la produzione, i nuovi ordini, l'occupazione e i prezzi. Questa indagine è nata originariamente per tracciare le condizioni degli affari nel settore manifatturiero per poi ampliarsi anche agli settori come quello dei servizi, l'edilizio e le vendite al dettaglio. Il PMI è un indice che varia tra 0 e 100; un valore pari a 50 rappresenta un'assenza di cambiamenti nel settore rispetto al mese precedente.



Andamento del PMI manifatturiero e servizi Italia (50= nessun cambiamento)



Elaborazioni su MARKIT data

INDICE PMI EURO

TIME	GERMANIA				EURO AREA			
	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %
giu-16	54,5	-	53,7	-	52,8	-	52,8	-
lug-16	53,8	-0,7	54,4	0,7	52,0	-0,8	52,9	0,1
ago-16	53,6	-0,2	51,7	-2,7	51,7	-0,3	52,8	-0,1
set-16	54,3	0,7	50,9	-0,8	52,6	0,9	52,2	-0,6
ott-16	55,0	0,7	54,2	3,3	53,5	0,9	52,8	0,6
nov-16	54,4	-0,6	55,0	0,8	53,7	0,2	53,8	1,0
dic-16	55,6	+1,2	54,3	-0,7	54,9	+1,2	53,7	-0,1
gen-17	56,4	+0,8	53,4	-0,9	55,2	+0,4	53,7	0,0

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti Gennaio 2017. MARKIT



CLIMA DI FIDUCIA


Indicatori del Clima di Fiducia

Dati mensili ISTAT – Gennaio 2017

Indicatore	Indice	Var. Cong.	Var. Tend.
Fiducia dei Consumatori	108,8	-2,1	-9,6
Clima di Fiducia Economico	124,8	-8,5	-27,6
Clima di Fiducia Personale	103,8	1,1	-3,8
Clima di Fiducia Corrente	107,6	1,4	-5,9
Clima di Fiducia Futuro	111,6	-4,4	-15,5
Fiducia delle Imprese	102,5	2,3	1,4
Imprese Manifatturiere	104,8	1,1	2,0
Imprese delle Costruzioni	123,9	3,5	9,3
Imprese dei Servizi	105,4	2,9	-1,1
Imprese del Commercio	103,3	-4,2	1,7

Istat, gennaio 2017

Variatione congiunturale



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



CONGIUNTURA

Principali indicatori congiunturali

Dati mensili ISTAT


Dati mensili destagionalizzati, dati corretti per gli effetti di calendario o dati grezzi

Indicatore	Periodo	Indice/ Valore/Tasso	Var. Cong.	Var. Tend.
Produzione industriale (indice)	Nov	94,7	+0,7	+2,7
Produzione Costruzioni (indice)	Nov	67,3	+1,3	-1,7
Commercio al dettaglio (indice)	Nov	94,9	-0,7	-0,4
Fatturato dell'industria	Nov	101,5	+2,4	+3,5
Ordinativi dell'industria	Nov	102	+1,5	-0,1
Esportazioni Area Euro (valore)	Nov	19.920	+0,0	+0,0
Esportazioni Extra UE (valore)	Dic	16.257	+0,0	+0,0
Tasso di disoccupazione	Dic	12,0	+0,1	+0,1
Tasso di disoccupazione (15-24)	Dic	40,1	+0,2	+1,9
Tasso di inflazione (NIC)	Dic	100,3	+0,4	+0,5

Istat, Gennaio 2016

Andamento dei principali Indicatori ISTAT

Indici (ultimo mese disponibile)



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



PARTITE IVA – APERTURE MENSILI – DICEMBRE

Partite Iva – Nuove attività


Dati mensili

ENTRATE	Dicembre 2016	Var. % Cong.	Var. % Tend.	Gen-Dic	Var % Gen-Dic
Persone fisiche	14.360	-37,2%	-49,4%	356.398	-4,3%
Società di persone	2.103	6,7%	-3,7%	26.874	-7,4%
Società di capitali	8.876	-8,2%	-11,3%	114.872	-0,7%
Non residenti	122	-43,0%	-17,6%	2.253	+7,6%
Altre forme giuridiche	155	-5,4%	-38,5%	1.984	-14,9%
Totale	25.616	-26,5%	-37,5%	502.381	-3,3%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10 Febbraio 2017

Andamento mensile delle Nuove attività Mese di Dicembre

Anni 2013-2016



Elaborazioni FNC su dati MEF.



ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI -NOVEMBRE

Entrate Tributarie - Dati mensili MEF

Valori in milioni di euro

ENTRATE	Novembre 2016	Var. % Tend.	Gen-Nov. 2016	Var. %
Imposte dirette	37.196	0,4%	224.533	3,1%
Imposte indirette	13.324	3,6%	179.656	4,8%
Totale Imposte	50.520	1,2%	404.189	3,9%
Tributi locali	8.191	-26,6%	45.761	-14,4%
Totale	58.711	-3,9%	449.950	1,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Gennaio 2017

Dettaglio principali Entrate Tributarie

Valori in milioni di euro

Imposte dirette	Novembre 2016	Var. % Tend.	Gen-Nov. 2016	Var. %
IRPEF	20.190	-3,3%	164.806	2,3%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore pubblico	5.443	4,7%	62.425	7,8%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore privato	5.312	-11,1%	68.842	-2,4%
di cui IRPEF - Ritenute lavoratori autonomi	986	-2,8%	11.184	-0,5%
IRES	15.261	1,2%	34.775	5,8%
Imposta di Registro	375	2,7%	4.207	11,6%
IVA	12.843	-0,1%	106.823	4,8%
di cui Iva da scambi interni	11.820	-0,5%	96.239	6,3%
BOLLO	821	56,4%	6.459	-5,6%
Imposte sostitutive	528	-16,5%	9.492	-25,3%
Tasse e imposte ipotecarie	122	-14,1%	1.372	3,4%
Concessioni governative	66	17,9%	861	-12,9%
Tasse automobilistiche	19	72,7%	547	1,7%
Successioni e donazioni	66	6,5%	629	4,0%
Diritti catastali e di scritturato	52	0,0%	550	4,8%
Accisa sui prodotti energetici	2.130	-4,3%	22.224	-0,1%
Imposta sull'energia elettrica e addizionali	209	3,0%	2.561	14,3%
Accisa sul gas naturale per combustione	280	0,4%	3.117	20,3%
Imposta sul consumo sui tabacchi	824	0,0%	9.860	0,6%
Addizionale regionale IRPEF	1.018	1,2%	10.919	5,0%
Addizionale comunale IRPEF	399	0,8%	4.130	4,8%
IRAP	6.677	-30,9%	21.576	-22,7%
IRAP privati	5.927	-33,8%	12.843	-33,4%
IRAP PA	750	4,9%	8.733	1,1%
IMU - IMIS (Quota comuni)	92	17,9%	8.488	-2,3%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Gennaio 2017



DEBITO PUBBLICO - NOVEMBRE



Debito delle Amministrazioni Pubbliche e locali

Novembre 2016

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. Cong.	Var. Tend.
DEBITO A. P.	2.229.412	0,2%	0,3%
<i>di cui Amm. centrali</i>	2.138.954	0,3%	0,6%
<i>di cui Enti di previdenza</i>	565	-0,3%	71,3%
<i>di cui Amm. locali</i>	89.894	-0,1%	-6,6%
<i>Regioni</i>	30.625	0,0%	-10,8%
<i>Province</i>	7.621	0,0%	-3,4%
<i>Comuni</i>	41.446	-0,6%	-3,1%
<i>Altri enti</i>	10.203	-1,6%	-9,1%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 13 gennaio 2017



Debito Pubblico Amm. locali – novembre 2016

Debito Pubblico Amm. locali regionale - novembre 2016



PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - DICEMBRE

Prestiti e sofferenze delle banche a residenti in Italia *Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali*

Voci	Valori	Var. % su mese prec.	Var. % stesso mese anno prec.
Prestiti totali	2.342.144	0,8%	-3,3%
<i>di cui ad amministrazioni pubbliche</i>	262.236	1,1%	-3,2%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	776.059	-1,2%	-2,2%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	526.238	0,1%	1,5%
<i>di cui credito al consumo</i>	86.512	0,6%	6,5%
<i>di cui prestiti per l'acquisto di abitazioni</i>	368.159	0,3%	1,6%
Sofferenze totali	200.869	0,9%	0,1%
<i>di cui al valore di realizzo</i>	86.878	1,9%	-1,8%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	143.260	0,8%	0,2%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	37.087	1,2%	-0,6%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 9 febbraio 2017

Sofferenze bancarie nei confronti dei residenti in Italia *Rapporti percentuali sofferenze/prestiti*

Voci	Dicembre 2016	Novembre 2016	Dicembre 2015
Totale	8,6%	8,6%	7,3%
Amministrazioni pubbliche	0,2%	0,2%	0,2%
Società non finanziarie	18,1%	18,1%	17,8%
Famiglie consumatrici	7,0%	7,0%	7,2%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 9 febbraio 2017